

## TORNATA DEL 7 MAGGIO 1872

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Lettera di ringraziamenti del deputato Plutino. = Istanza del deputato Di San Donato sopra un suo progetto. = Altra istanza del ministro per le finanze sopra altro progetto. = Presentazione delle relazioni sui bilanci definitivi dei Ministeri dell'interno, degli esteri e di grazia e giustizia per l'anno 1872. = Seguito della discussione dello schema di legge per proroga dei termini per le volture catastali — Emendamenti dei deputati Merizzi e Maranca all'articolo 2, oppugnati dal ministro per le finanze e dal relatore Righi, e respinti — L'articolo è approvato — Emendamenti od osservazioni all'articolo 3 dei deputati Alli-Maccarani, Corapi, Righi, relatore, Maranca, Marolda-Petilli, De Luca Francesco, Berteia e del ministro — Approvazione dell'articolo emendato. — Obbiezioni od emendamenti all'articolo 5, dei deputati Maranca, De Luca Francesco, Branca, Berteia, Lovito, Viarana, Alli-Maccarani, Merizzi, Varè e Michelini — Risposte e modificazioni del ministro — L'articolo emendato è ammesso — Emendamenti dei deputati Maranca e Branca al 6° — Osservazioni dei deputati Lovito e Merizzi — A proposta del ministro, l'articolo è soppresso — A quella del deputato Michelini, il 7° è pure soppresso. = Discussione dello schema di legge per la costruzione di ponti sopra strade nazionali — Istanza del deputato Castelnuovo e dichiarazione del ministro per i lavori pubblici — I due articoli sono approvati — Articolo di aggiunta del deputato Giani, ritirato dopo opposizioni del ministro per le finanze — Osservazioni e proposta del deputato Ghinosi di un articolo per la costruzione di un ponte — Dichiarazione del ministro per i lavori pubblici e ritiro dell'articolo. = Approvazione degli articoli del disegno di legge per la vendita di beni demaniali a trattative private.

La seduta è aperta alle ore 2 e 40 minuti.

SICCARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

MASSARI, segretario, legge il sunto delle seguenti petizioni:

331. Ricci Alfredo e Cecconi Quintilio, luogotenenti, a nome di circa 100 ufficiali in revocazione per contratto matrimonio senza permesso, ricorrono alla Camera per ottenere la riammissione loro nell'esercito attivo e nel perduto impiego.

332. Il sindaco del comune di Resina, provincia di Napoli, rassegna alla Camera una deliberazione di quel Consiglio municipale colla quale, in vista delle disastrose conseguenze per la recente eruzione vesuviana, è fatta istanza perchè i proprietari e coloni danneggiati vengano esentati da ogni imposta fondiaria e di ricchezza mobile per tre anni.

333. Gaiter Luigi, professore emerito del regio liceo di Verona, esposte alcune circostanze di fatto, implora che gli venga liquidata la sua pensione di riposo dai 15 dicembre 1867, giusta il relativo regio decreto, e non dal 1° dicembre 1869.

### ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

DELLA ROCCA. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione del sindaco e della Giunta comunale di Resina, colla quale si implorano provvedimenti per attenuare le conseguenze dei danni prodotti dalla recente irruzione vesuviana, e la prego pure di inviare questa petizione alla Commissione, che è incaricata di riferire sul progetto di legge presentato dall'onorevole ministro delle finanze per alleviare questi danni.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Chiesero un congedo per affari domestici: l'onorevole Sergardi di un mese; gli onorevoli Spina Domenico e Dentice di 15 giorni; gli onorevoli Berti Domenico, Pandola Edoardo, Pandola Ferdinando e Sidoli di 8 giorni.

(Sono accordati.)

L'onorevole Plutino scrive:

« Onorevole signor Presidente:

« La prego benignarsi farmi accordare dai miei onorevoli colleghi un congedo di un mese.

« Lasciando Roma, credo indeclinabile mio dovere ringraziarla con profonda riconoscenza delle nobili parole dette ad onoranza del compianto mio fratello Antonino, fu deputato di Cittanova.

« E la prego degnarsi essere l'interprete dei sensi, della mia sincera gratitudine presso i signori ministri senatori, deputati, guardia nazionale ed esercito.

« Tanta spontanea comunanza di benevoli affetti, onorevole signor presidente, nel mentre fu balsamo alla desolata mia famiglia, colpita nel cuore, sin dentro al santuario del sepolcro, sarà di certo sprone efficacissimo a bene operare a vantaggio della patria. »

**DI SAN DONATO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DI SAN DONATO.** L'onorevole presidente ricorderà, e la Camera pure, come io sia autore di un progetto di legge, col quale domando che il primo giorno dell'anno venga dichiarato festa civile dello Stato.

Il Comitato, benevolmente ne ammise la lettura alla Camera, che ebbe luogo nella tornata del 20 dicembre ultimo.

Io vi aggiinsi anche lo svolgimento regolare; ma l'onorevole presidente osservandomi che non era presente l'onorevole ministro dell'interno (e vedo che disgraziatamente non è presente neanche oggi) il quale, a suo avviso, doveva essere interrogato su questo argomento, mi pregò d'indugiare la mia proposta.

Allora fu che, ottemperando all'invito del nostro presidente, io consentiva che la deliberazione per la presa in considerazione fosse rinviata ad un altro giorno; intanto la Camera, occupata in affari molto più rilevanti, non mi diede agio di richiamare la sua attenzione in proposito.

Debbo dire la verità, che se mi feci autore di questo progetto di legge, era perchè specialmente nel Congresso commerciale di Genova ne era stato oggetto di voto. Appena presentato, esso si ebbe l'appoggio di varie Camere di commercio.

Ora io non vorrei vestirmi delle penne di pavone, ed accettare elogi senza avere fatto nulla. Ecco perchè io vorrei pregare l'onorevole nostro presidente a fare che questo progetto di legge sia preso in considerazione. E credo che l'onorevole ministro delle finanze, che in questo momento mi fa dei segni d'intelligenza, non vi farà difficoltà.

Al primo dell'anno si pagano le tasse, ed egli l'onorevole Sella può essere sicuro che io non domando che ci sia esenzione di tassa in quel giorno, ma domando solo che sia ritornato a festa civile.

**PRESIDENTE.** Onorevole Di San Donato, come ella sa, lo svolgimento d'uno schema di legge suolsi fare in presenza del ministro interessato; ora non potendosi considerare quelle poche parole da lei pronunziate il 20 dicembre scorso in assenza del ministro dell'interno come un regolare svolgimento del progetto di legge in discorso, conviene mettere questo svolgimento all'ordine del giorno, per esempio, di venerdì o sabato. Allora, udite le di lei ragioni, il Ministero risponderà, e la Camera deciderà sulla presa in considerazione.

**DI SAN DONATO.** Perfettamente.

**PRESIDENTE.** Intanto io terrò conto di questo suo de-

siderio perchè sia al più presto possibile messo all'ordine del giorno lo svolgimento di questo suo progetto di legge.

**DI SAN DONATO.** Va benissimo.

**SELLA, ministro per le finanze.** Domando io pure la parola per una mozione d'ordine.

Prego che sia mandato alla Commissione del bilancio il progetto di legge che è da un pezzo all'ordine del giorno del Comitato, cioè quello che riguarda la provvigione ai rivenditori dei generi di privativa.

Si tratta soltanto di sopprimere la provvigione di lire 1 50 per ogni quintale di sale, accordata ai rivenditori e di ridurre d'altrettanto il prezzo di compra presso i magazzinieri. Il sistema attuale di accordare una provvigione reca, non solo una spesa maggiore, ma un ritardo ed un imbarazzo di contabilità. Il progetto di bilancio di definitiva previsione per il 1872 suppone pel secondo semestre che già sia attuata questa riforma. Prego quindi la Camera a deliberare che questo progetto sia mandato alla Giunta incaricata di riferire sul bilancio.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro per le finanze chiede che il progetto di legge che è iscritto al numero 9 dell'ordine del giorno del Comitato, relativo alla provvigione ai rivenditori dei generi di privativa, sia trasmesso alla Commissione del bilancio.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà ammessa questa domanda.

(È ammessa.)

#### PRESENTAZIONE DI TRE RELAZIONI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lacava è invitato di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**LACAVA, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio definitivo dell'interno pel 1872. (V. Stampato n° 86-A all. E)

Ho pure l'onore di presentare la relazione sullo stesso bilancio definitivo per il Ministero degli affari esteri, a nome dell'onorevole Berti Domenico (V. Stampato n° 86-A all. C), non che quella del bilancio di grazia e giustizia, a nome dell'onorevole Messedaglia. (V. Stampato n° 86-A all. B)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO ALLA PROROGA DI TERMINE PER LE VOLTURE CATASTALI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la proroga del termine stabilito per le volture catastali.

La discussione generale essendo stata chiusa nella seduta di ieri, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È concesso un nuovo termine utile per presentare la domanda di volture catastali di cui le leggi 11 agosto 1870, n° 5784, e 3 maggio 1871, n° 202, a tutto il mese di ottobre 1872.

« Coloro i quali, entro l'anzidetto periodo di tempo, e per l'avvenire non avranno fatto regolare domanda di volture, incorreranno nella multa eguale al doppio ammontare dei diritti applicabili alla voltura da eseguirsi. »

A quest'articolo l'onorevole Maranca ha proposto un emendamento inteso ad allungare il termine in questo senso; anzichè dirsi: *a tutto il mese di ottobre 1872*, si dica: *a tutto l'anno 1872*.

RIGHI, *relatore*. La Commissione ed il Ministero accettano questo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque le ultime parole del primo comma dell'articolo 1 rimangono modificate nel modo seguente: *a tutto l'anno 1872*.

Il secondo comma sta come è proposto dalla Commissione.

Se nessun altro chiede di parlare, porrò ai voti l'articolo 1.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Sono condonate le multe nelle quali potessero essere incorse le parti interessate per non avere fatto la domanda di voltura nei termini delle citate leggi, e che non fossero state pagate. »

A quest'articolo sono proposti degli emendamenti.

L'onorevole Merizzi chiede che si sopprimano le ultime parole: *e che non fossero state pagate*.

E l'onorevole Maranca propone che vi si sostituiscano le parole seguenti: « e quelle che fossero state pagate saranno restituite di ufficio per mezzo dell'agente delle tasse. »

Il concetto di questi due emendamenti è lo stesso.

L'onorevole Merizzi propone la soppressione delle ultime parole dell'articolo, e l'onorevole Maranca vorrebbe che siano restituite le multe che fossero state pagate.

Prego la Commissione a dichiarare se accetta l'una o l'altra di queste modificazioni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego la Camera a lasciare l'articolo come è redatto.

Innanzitutto vi è un principio generale, secondo il quale i condoni e le amnistie che vengono concesse non possono riferirsi alle pene scontate. Vi hanno inoltre altre considerazioni che non permettono di accogliere gli emendamenti proposti.

Molti di quelli i quali non hanno presentato in tempo le domande per le volture, non lo hanno fatto perchè effettivamente mancavano loro gli atti. Altrettanto non può dirsi per coloro che hanno già pagato la multa, e mi pare quindi che per essi non convenga dare retroattività alla legge.

Io prego quindi la Camera a non portare variazioni alla redazione dell'articolo, sia perchè quelli che hanno fatto le volture hanno già usufruttati i benefici che ne derivano, sia perchè non si possono condonare queste multe, come in caso di modificazioni di tariffe non si potrebbero restituire le somme pagate in più, prima della loro modificazione.

Rinnovo perciò la preghiera a tutti i proponenti di non voler portare intralcio in questo progetto, che abbiamo desiderio tutti quanti di vedere il più presto possibile in esecuzione. La questione, del resto, che viene sollevata non può avere la soluzione da essi chiesta senza andare contro a tutto quello che si è fatto ogniquale volta si sono accordati dei condoni.

MERIZZI. La genesi spiegata dall'onorevole ministro del modo col quale sono state esatte alcune multe ed altre non sono state pagate, mentre per molte non sono state nemmeno notificate diffide di pagamento, non mi pare, ardirei dire, esatta. Ecco la ragione per la quale molte multe furono esatte, per altre invece non si è proposta domanda di pagamento.

Quando alcuno aveva presentato un documento per la voltura e l'ufficio di registro, aveva potuto ottenere la persuasione che fosse successo antecedentemente un passaggio non denunziato, l'agente delle tasse, trovando in questo modo l'indizio che una voltura che doveva farsi non era stata domandata, aveva l'occasione per applicare una multa che il contribuente diligente pagava. Ma in moltissimi altri casi l'agente delle tasse non ebbe quest'occasione. Sono infiniti i casi nei quali le volture non furono domandate, mentre avrebbero dovuto esserlo.

Riducendo la cosa agli ultimi termini, ci troviamo in questo dilemma: molti sono coloro i quali non hanno eseguito le volture che loro incombevano per legge. Qualche volta gli agenti hanno potuto rinvenire il caso flagrante di contravvenzione, infliggere la multa e domandarne il pagamento; alcuni contribuenti più obbedienti alla legge ed alle ingiunzioni degli uffici di registro hanno ottemperato ed hanno pagato la multa; altri hanno detto: non paghiamo, aspettiamo gli atti coattivi dell'esattore, vedremo se allora dovremo pagare.

Ora noi con questa legge dobbiamo coronare l'opera di coloro i quali furono negligenti, i quali presero in non cale le ingiunzioni? Dobbiamo punire coloro i quali al primo avviso hanno pagato?

Per me l'approvare la proposta di legge come ci viene presentata è un dare una remunerazione a coloro i quali non obbediscono alla legge ed a chi deve farla eseguire.

MARANCA. Alle ragioni addotte dall'onorevole preopinante ne aggiungerò qualche altra.

Parecchi agenti hanno eseguita la voltura ed hanno, quando era il caso di contravvenzione, elevato il verbale opportuno in conformità della legge; ma taluni

altri agenti hanno pure eseguita la voltura loro dimandata, quando, con anticipazione, il povero contribuente ha dovuto pagare la multa per la contravvenzione; in buona sostanza sa la Camera come si procedeva da certi molesti agenti? Si andava nell'agenzia delle tasse, e, senza elevarsi il verbale di contravvenzione, bisognava pagare prima la multa e poi si eseguiva la voltura.

Per così illegale modo di procedere, tempo fa, indirizzai all'onorevole ministro delle finanze una preghiera perchè desse disposizioni atte a togliere l'abuso che si verificava da parte di parecchi agenti e specialmente da parte dell'agente di Lanciano; le diede, ed io colgo ben volentieri questa opportunità per rendergliene grazie.

Dirò di più, o signori: io conosco contribuenti che sono stati così diligenti da portarsi a fare le loro volture prima che il termine concesso dall'ultima legge di proroga fosse compito; ebbene, costoro sono stati respinti dagli agenti perchè non avevano tempo ad eseguire le volture, e quando le hanno potute fare eseguire hanno dovuto prima pagare la multa: sarebbe giusto che questi contribuenti ora pagassero la multa, mentre coloro che se ne sono rimasti in aspettativa venissero a godere il beneficio di non pagarla?

Ma io dirò ancora qualche altra cosa. Tempo fa l'onorevole mio amico Cadolini ed io richiamavamo l'attenzione dell'onorevole Sella sulla necessità di un progetto di legge di proroga a riguardo di queste volture, sulla necessità di un condono delle multe: sapete cosa ci rispondeva l'onorevole Sella? Ci faceva avvertire che non stimava conveniente di presentare un progetto di nuova proroga del termine. Quanto al condono delle multe, trovava la grave difficoltà nei mezzi di pareggiare la sorte di coloro che avevano pagato, i quali meritavano maggior considerazione, con quella di coloro che dovevano pagare. La difficoltà che avevano prima, non l'avete più oggi, onorevole Sella?

Io domando pertanto se è assolutamente giusto, adesso che proroghiamo il termine, di rendere così onerosa la condizione dei contribuenti che si sono affrettati a fare il loro dovere di fronte a quelli che non l'hanno fatto.

Io non credo che la Camera voglia sanzionare questa che a me pare assolutamente un'ingiustizia, e, se si sanzionasse, questo progetto di legge non avrebbe ragione di essere.

Quindi insisto perchè il mio emendamento sia votato, e spero che la Camera voglia accettarlo.

RIGHI, *relatore*. La Commissione ieri manifestò il proprio concetto intorno a questi emendamenti, cioè, che essa sarebbe disposta ad accettare anche la cancellazione di quelle ultime parole; ma dopo i riflessi fatti dall'onorevole ministro delle finanze, i quali non possono essere suggeriti soltanto da un concetto e da un sentimento fiscale, perchè si persuadano gli onorevoli

proponenti che tratterebbesi di somma assolutamente rilevante, dopo quelle parole, ripeto, la Commissione dichiara che quello che ci deve preoccupare si è la possibilità che la cancellazione di queste poche parole riferibili alla restituzione delle multe che furono già pagate, non potesse trovare un qualche ostacolo presso l'altro ramo del Parlamento, perchè racchiude una questione di principio.

Ora se gli onorevoli preopinanti, come non ne dubito, sono animati dallo spirito che anima pure la Commissione, che si è quello unicamente di raggiungere l'obiettivo che le intestazioni censuarie si effettuino, spero vorranno essere compiacenti di cedere, quasi direi, alla nostra preghiera e di non frapporre eventuali ostacoli, i quali, ritardando ulteriormente la conversione di questo progetto in una legge definitiva, si contrapporrebbero all'intendimento che ci è a tutti comune.

Dunque io insisto nel pregare tanto l'onorevole Maranca che l'onorevole Merizzi, di voler fare questo piccolo sacrificio alla sicurezza di un miglioramento complessivo.

PRESIDENTE. La Commissione respinge l'emendamento dell'onorevole Maranca e dell'onorevole Merizzi.

Essi propongono d'accordo di aggiungere queste parole:

« E quelle che sono state pagate, saranno restituite d'ufficio per mezzo dell'agente delle tasse. »

Domando se è appoggiata questa modificazione.

(È appoggiata, e poscia respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 2 come è proposto.

(È approvato.)

« Art. 3. Per tutte le intestazioni anteriori alla pubblicazione della legge 11 agosto 1870, di cui non si posseggono i titoli, l'agente delle tasse dovrà effettuare il traslato anche in appoggio ad un atto di notorietà che gli venga offerto, risultante dalle deposizioni di quattro testimoni, ricevute dal sindaco, e rilasciato sotto forma autentica in carta libera, ed esente da tassa di registro. »

RIGHI, *relatore*. Domando la parola per una dichiarazione.

In conformità della dichiarazione fatta ieri dall'onorevole Viarana, la Commissione propone di sostituire alle parole *l'agente delle tasse* « l'ufficio incaricato della conservazione dei catasti. » Così è tolta qualsiasi dubbio.

Per tranquillare, per quanto possibile i dubbi manifestati dall'onorevole Merizzi, condivisi in parte dall'onorevole ministro delle finanze là dove si dice, *in appoggio ad un atto di notorietà*, la Commissione propone di aggiungervi le parole: *di possesso*.

MINISTRO PER LE FINANZE. *O di proprietà*.

RIGHI, *relatore*. No: *ad un atto di notorietà di possesso*.

MINISTRO PER LE FINANZE. (*Dirigendosi ai membri*

della Commissione) Perdonate, ma voi legali, non fate una distinzione fra possesso e proprietà?

*Una voce dal banco della Commissione.* Appunto per questo.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ora l'intestazione catastale si riferisce al possesso o alla proprietà.

**RIGHI, relatore.** Al possesso, unicamente al possesso.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Faccio questa osservazione perchè parecchie delle leggi attuali lasciano anche un adito ad un'azione giuridica contro l'agente funzionario il quale variasse una intestazione senza il consenso dell'intestato.

Se però la Giunta è su ciò tranquilla io mi rimetto alla sua maggiore sapienza.

**PEPE. (Della Commissione)** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Permetta, sono molti iscritti, procediamo regolarmente.

La Commissione propone che l'articolo 3 sia modificato nel modo che segue:

« Per tutte le intestazioni anteriori alla pubblicazione della legge 11 agosto 1870, di cui non si posseggono i titoli, l'ufficio incaricato della conservazione dei catasti dovrà effettuare il traslato anche in appoggio ad un atto di notorietà di possesso che gli venga offerto, risultante... » poi come sta scritto nell'articolo.

In sostituzione di quest'articolo l'onorevole Corapi ne ha proposto un altro che sarebbe il seguente:

« Per tutte le intestazioni anteriori alla pubblicazione della legge 11 agosto 1870, di cui si dichiara non avere titoli, l'agente delle tasse eseguirà la voltura in appoggio di un certificato di notorietà del sindaco, rilasciato in carta libera e senza diritto di registro. »

L'onorevole Maranca ha presentato pure un emendamento ed un'aggiunta; egli vorrebbe che si sopprimessero le parole: « risultante dalla deposizione di quattro testimoni ricevuta dal sindaco, » e che si aggiungano dopo la parola « rilasciato » queste: « dalla Giunta municipale. »

Il primo iscritto è l'onorevole Alli-Maccarani.

**ALLI-MACCARANI.** Non faccio altro che una preghiera alla Giunta. Questa parola « traslato » non mi pare che sia tanto esatta, per cui sostituirei altra parola più precisa, perchè il vocabolo *traslato* come aggettivo significa un fatto già compiuto, mentre qui si riferisce ad un atto che si compie.

Se poi si prende come sostantivo, significa niente-meno che una figura rettorica per la quale si trasmuta il senso proprio in un altro affine. Dunque non può essere applicabile al caso nostro per indicare l'esecuzione della voltura. Io proporrei di adottare la parola *passaggio* che in alcune provincie è adottata, oppure *voltura*. Una parola che tiene a figure rettoriche non mi pare adattata in materia di finanza.

**CORAPI.** L'articolo terzo è inteso a togliere la più spinosa delle difficoltà che finora si è frapposta nell'e-

secuzione delle volture. Il regolamento coll'articolo 14 prescrive che insieme alla dimanda dovesse esibirsi il titolo traslativo di dominio. Or bene: dei cento fondi si può ritenere che per 99 manchi il titolo scritto, o perchè non vi fu, o perchè s'ignora: è forza perciò trovare un espediente che valga a fare eseguire la legge, e questo espediente la Giunta l'ha trovato in un atto di notorietà di quattro testimoni intesi dal sindaco. L'onorevole Maranca vorrebbe che l'atto di notorietà si facesse dalla Giunta comunale: io poi credo che basti un certificato di notorietà del solo sindaco. Ne dico le ragioni.

Comincio dal rimuovere i timori mostrati dall'onorevole Merizzi, qualora si facoltasse la voltura senza titolo.

La voltura non importa che il trasporto dell'intestazione catastale da uno in un altro che lo richieda. Questo trasporto censuario impone l'obbligo di pagare il tributo in colui che chiese la voltura, ma non gli frutta diritto alcuno dominicale o possessoriale sul fondo. Donde segue che la garanzia dell'esattezza nelle volture sta nella presunzione che nessuno vorrebbe gravarsi di un tributo fondiario senza nessun compenso. Può dunque bastare per una certa solennità che alla dimanda di voltura si unisca un certificato di notorietà; ma questo certificato, meglio che con quattro testimoni, va fatto dal solo sindaco, sì perchè la legge comunale attribuisce a lui di rilasciare *certificati di notorietà*, sì perchè quando il sindaco non dovesse che ricevere la dichiarazione di quattro testimoni, sarebbe uscito di responsabilità. E però l'emendamento da me proposto riesce a semplificare, a legalizzare, ed a rendere più efficace l'espediente adottato dalla Giunta coll'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, la prego di esprimere l'avviso della Commissione sui diversi emendamenti.

**RIGHI, relatore.** Relativamente all'emendamento di semplice forma che propone l'onorevole Maccarani, la Giunta di quanto è tenace nel voler restare ligia al suo obiettivo essenziale, altrettanto è arrendevole per tutto quel che si riflette alla forma, molto più che trattasi di una questione di semplice eleganza e precisione, e l'onorevole Maccarani ha un'indubbia autorità, appartenendo egli alle felici provincie toscane. Quindi noi accettiamo ben volentieri la parola *trasferimento* in sostituzione a quella di *traslato*.

Per quanto poi riflette il concetto esposto dall'onorevole Corapi, il quale vorrebbe sopprimere la necessità dei quattro testimoni e rendere efficace soltanto l'attestazione del sindaco, la Commissione dichiara di attenersi alla redazione dell'articolo, quale fu da essa accettato, e richiama l'attenzione dell'onorevole Corapi a considerare come il bisogno de' quattro testimoni non sia soltanto per una restrizione che si voglia attribuire a chi vuole ottenere questo certificato di notorietà, ma rivesta per questi, sotto un certo

aspetto, pure il carattere di garanzia; imperocchè, se noi accordiamo tale facoltà soltanto al sindaco, che cosa ne avverrebbe?

Che il sindaco, per qualsiasi motivo, fosse pure per malumore, potrebbe rifiutare a chi lo richiedesse il certificato di notorietà senza una giusta ragione. Egli è perciò che noi, nel sindaco, non consideriamo che la parte che egli riveste come ufficiale pubblico, e gli affidiamo l'assunzione delle testimonianze. Se i dubbi dell'onorevole Merizzi possono essere esagerati, non devono però trasandarsi del tutto nel prendere per parte nostra, quelle garanzie che siano convenienti in un atto che ha una indubbia importanza.

Quindi la Commissione insiste nel mantenere l'articolo quale fu redatto.

In quanto poi alla sostituzione della parola *Giunta* a quella di *sindaco*, mi pare che ciò abbia poca significazione, in quanto che quando si parla di sindaco, si intende il potere esecutivo, il quale viene esercitato o dal sindaco personalmente, o dal suo delegato. Non mi pare quindi conveniente di fare questa variazione.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Perdoni la Commissione se, partendo dallo stato attuale delle cose, in cui si va persino ad un'azione giuridica contro l'agente finanziario che facesse una voltura d'intestazione senza il consenso delle parti, sono un po' meticoloso su questo articolo.

Io, non lo nascondo, sono impressionato dalle cose dette dall'onorevole Corapi, e prego la Giunta a prendere in esame la questione sotto quest'altro punto di vista.

L'articolo, come è redatto, autorizzerebbe la voltura sulla presentazione di un certificato di notorietà fatto da quattro testimoni. Ora in ciò trovo un pericolo contro il quale dobbiamo premunirci. E per premunirci dobbiamo badare a tutto e possiamo anche fare delle supposizioni. Or bene, tante volte può avvenire che si trovino dei testimoni con pagamento, e anche dei testimoni che vengano ad attestare queste cose senza neppure misurarne tutta la portata.

Invece il sindaco è pur sempre una persona ragguardevole, è una delle più autorevoli del comune dovendo essere nominato dagli elettori per far parte del Consiglio comunale, ed esser scelto dal Governo.

Dunque io prego la Camera di considerare se, pur mantenendo la semplicità della cosa, non sia più sicura la responsabilità del sindaco che quella di quattro testimoni.

Il sindaco almeno per noi è un personaggio importante, mentre i quattro testimoni possono essere quattro individui qualunque, della cui moralità non abbiamo nessuna guarentigia.

Poichè ho la parola, presenterei una piccola osservazione all'articolo 3.

Questo articolo comincia: « Per tutte le intestazioni

anteriori alla pubblicazione, ecc. » Mi sembra che sarebbe più chiaro il dire: « Per tutte le intestazioni che dovevano introdursi e sostituirsi in catasto, anteriormente alla pubblicazione della legge, ecc. »

Propongo quindi quest'emendamento all'articolo 3.

**ALLI-MACCARANI.** Mi permetto di osservare all'onorevole Righi, che io non faceva una questione di eleganza di stile, ma bensì una questione di proprietà di lingua, e credo che in questo caso sia assolutamente necessario usare il vocabolo *passaggio* o *voltura*.

Lo ringrazio poi del complimento che mi ha rivolto col dirmi autorevole in lingua, ma io non posso accettarlo nè per me, nè per le provincie toscane, perchè credo che la lingua italiana la conoscono tutte le provincie d'Italia.

I Toscani saranno più pratici dell'uso della lingua, ma la conoscenza della lingua la possono possedere ugualmente gli uomini culti delle altre provincie italiane. Però ripeto che ringrazio l'onorevole relatore della gentilezza che ha voluto usare a me in riguardo della provincia in cui sono nato.

Mi si permetta ora di entrare nella questione di questo benedetto atto di notorietà.

In primo luogo, mi sembra che dicendo *notorietà di possesso* si può aprire il campo alla frode. Infatti può darsi il caso che il proprietario si trovi lontano, e quelli del vicinato, i quali non hanno visto spadroneggiare altri che l'affittuario, il contadino, possono credere questo il proprietario, epperò attestare che a suo favore deve farsi la voltura. I testimoni debbono dichiarare che il fondo appartiene assolutamente alla persona che indicano, perchè è vero che la voltura catastale non indica nè prova il trasferimento del dominio di proprietà, ma dà però una presunzione, ed anche questa presunzione dobbiamo andare adagio a facilitarla con la legge che ora compiliamo.

Ritengo poi che quando si tratta di atti come quelli di notorietà, i quali possono avere conseguenze civili, piuttosto che farli compire davanti al sindaco, debba darsene il mandato ai pretori. Il pretore avrà più pratica, sarà più in grado dei suoi studi di richiedere ai testimoni la prova specifica che occorre, e non si lascerà facilmente condurre da asserzioni generali, le quali siano determinate da errore o da poca sincerità. Questo è il mio parere, senza che per altro io intenda di formulare una speciale proposta, rilasciando alla Commissione, se crede, di prenderne l'iniziativa.

**PRESIDENTE.** Procediamo con ordine. Sono diversi gli emendamenti proposti a questo articolo.

Anzitutto l'onorevole ministro delle finanze ha proposto che le prime parole dell'articolo sieno cancellate e sostituite dalle seguenti: « Per tutte le intestazioni che dovevano introdursi e sostituirsi nei catasti anteriormente, ecc. »

Questo l'accetta la Commissione?

**RIGHI, relatore.** Accetta.

**PRESIDENTE.** Poi vi sarebbe la parola *trasferimento* da sostituirsi alla parola *traslato*.

**VARÈ.** (*Della Commissione*) *Volture*.

**PRESIDENTE.** Va bene: *volture*. Accetta?

**RIGHI, relatore.** Si dica pure: *volture*.

**PRESIDENTE.** Poi viene il terzo emendamento. L'onorevole Alli-Maccarani propone che si dica, invece che atto di notorietà di possesso, «atto di notorietà di dominio.» Accetta la Commissione?

**RIGHI, relatore.** Non accetta.

**ALLI-MACCARANI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Allora rimane solamente l'emendamento intorno alla formula dei quattro testimoni, e decidere se il certificato debba essere rilasciato dal sindaco o dalla Giunta.

**MARANCA.** Io aveva inteso di sopprimere la necessità dei quattro testimoni, una volta che sostituiva al sindaco la Giunta; per cui il mio emendamento consisteva nel cancellare le parole: «risultante dalla deposizione di quattro testimoni ricevuta dal sindaco» e dire: «atto di notorietà che venga rilasciato dalla Giunta.»

Insomma, io trovavo degno di maggior fiducia l'atto di notorietà rilasciato dalla Giunta, che non già l'atto rilasciato dal sindaco sulla deposizione di quattro testimoni esibiti dalla parte; ma quando questa fiducia si voglia accordarla al sindaco, io non ho difficoltà di unirmi all'emendamento dell'onorevole Corapi, cioè che, invece delle parole: «risultante dalla deposizione di quattro testimoni ricevuta dal sindaco,» si dica: «atto di notorietà che gli venga rilasciato dal sindaco in carta libera ed esente da tassa di registro.»

**MAROLDA-PETILLI.** (*Della Commissione*) Io prendo la parola per tentare di dileguare i dubbi che sono sorti all'onorevole ministro delle finanze ed all'onorevole Corapi.

Io fo loro riflettere che non è possibile che un sindaco possa conoscere il fatto materiale del possesso di tutte le proprietà dei suoi amministrati.

Quindi quante volte si vuol chiamare il sindaco, invece di quattro testimoni, a testimoniare se il possesso di una proprietà sia di uno o di altro, io prego di considerare che il sindaco si trova impossibilitato e che si può persino negare a certificare ciò che non gli consta. Per esempio, il sindaco di Napoli può sapere a chi appartengano tutti i rispettivi caseggiati che sono in quella vasta città? Ma quando invece la parte interessata presenta quattro testimoni, ed il sindaco, ricevendo la loro dichiarazione, attesta che questi hanno detto che quel possesso è del tale o del tal altro, io credo che tutte le difficoltà ch'essi trovavano non ci sieno più. È su ciò che richiamo la vostra seria attenzione, cioè, sulla impossibilità dell'atto che richiedete dal sindaco e sulla responsabilità che gli attribuite. Potrebbe anche darsi un altro caso, cioè che il sindaco fosse sorpreso. Ognuno di noi sa quanti affari abbia il sindaco,

per esempio, di una grande città. Quindi quell'inconveniente che vorreste evitare, cioè la possibilità di presentare al sindaco quattro testimoni che possono essere accattati e presi nella strada, si potrebbe verificare in una vera ed ordita sorpresa che potrebbe per caso essere fatta al sindaco, e quindi non avrete risolto il dubbio, ma lo avrete spostato. Un amanuense dell'ufficio municipale (ciò che non credo) può presentare al sindaco una carta qualunque, e fargli firmare un atto che attesti un possesso: E questo è un grave pericolo che pure bisognerebbe prendere in considerazione.

Alla fin fine signori, di che si tratta? Si tratta che voi intendete che i quattro testimoni presentati al sindaco non offrono la stessa seria responsabilità che offrirebbe il sindaco stesso.

Ebbene, allora, dove dice *quattro testimoni*, aggiungiamo le parole *accettati ed approvati dal sindaco*, ed allora avremo tutte le guarentigie che volete per la validità dell'atto, perchè in questo modo il sindaco stesso sarebbe responsabile dell'atto rilasciato, e dico responsabile in quei certi limiti che voi volete.

E, giacchè ho la parola, dirò che il sostituire la parola *dominio*...

*Voci.* Fu ritirata questa proposta.

**MAROLDA-PETILLI.** Allora non ho più nulla a dire su questo argomento e non vi insisto.

Quindi è che propongo dopo le parole *di quattro testimoni* si aggiungano le seguenti: *accettati ed approvati dal sindaco*.

**DE LUCA F.** Io ho chiesto la parola per appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole mio amico Corapi.

Io voglio far osservare all'onorevole mio amico Marolda-Petilli che, quando quattro testimoni si presentano dinanzi ad un'autorità qualunque, sia il sindaco, sia il giudice, essi non assumono responsabilità di sorta.

Le conseguenze della loro deposizione non inducono che ci sia azione contro di loro per quello che hanno dichiarato.

Ora, quando è il sindaco che certifica, egli è certamente responsabile amministrativamente di quello che certifica.

Nè basta che si dica: *accettati ed approvati dal sindaco*, perchè coll'accettazione ed approvazione di lui potreste avere la responsabilità del sindaco stesso, ma non quella dei testimoni. Ed in conseguenza ne nasce che quella sicurezza che voi volete ottenere è molto meglio averla dal sindaco, il quale è un amministratore, il quale ha una responsabilità, il quale, dicendo il falso, potrebbe vedere contro di sè intentata un'azione, anzichè contro testimoni, i quali diranno: noi abbiamo data la nostra testimonianza come credevamo, e non ci rimane altro a fare.

Poi, volendo dare agli atti di notorietà una forza

giuridica, non basta che vadano i testimoni innanzi al sindaco. Ci vorrebbero quegli atti di notorietà che la legge determina; allora soltanto ci sono quelle formalità che portano conseguenze. Ma, andandosi innanzi al sindaco come autorità amministrativa, non portano quelle conseguenze le quali si vorrebbero come responsabilità propria, per ciò che riguarda l'effetto dei certificati.

In conseguenza io appoggio l'emendamento dell'onorevole Corapi a cui pare che anche l'onorevole ministro voglia acconsentire, e domando che sia approvato.

**BERTEA.** Io pure appoggio l'emendamento dell'onorevole Corapi, non già ch'io creda che la responsabilità del sindaco sia indefinita, cioè che si possa contro di esso promuovere azione di falso, quando per avventura, nella sua dichiarazione di notorietà, fosse stato indotto in errore per l'apparenza di certe circostanze di possesso, le quali, tutti sanno quanto alcune volte siano ambigue; ma perchè, se si vuole la necessità di quattro testimoni, voi potreste trovarvi nella impossibilità di fare le volture, quando questi quattro testimoni non vi siano.

Voi avete l'articolo 5 il quale dice che, quando l'agente delle tasse riconosce che taluna delle ditte si trova in contravvenzione, potrà richiedere d'ufficio al sindaco l'atto di notorietà, di cui nell'articolo precedente. Ma l'atto di notorietà, di cui nell'articolo precedente, è fatto sulla deposizione di quattro testimoni presentati dalla persona che vi ha interesse, affinché dichiarino che egli si trova nell'attuale possesso degli immobili: ma quando richiedete d'ufficio al sindaco l'atto di notorietà, il sindaco dirà all'agente delle tasse: signor agente, mi presenti quattro testimoni che dichiarino il possesso, e poi io farò l'atto di notorietà.

Qui l'articolo predetto non indica menomamente che l'agente delle tasse abbia l'incarico di andare in cerca di quattro testimoni che debbano deporre sul possesso individuale di ciascheduno dei possessori. Sarà molto difficile che l'agente delle tasse si sobbarchi in ogni caso a fare la ricerca dei quattro testimoni e tradurli gratuitamente davanti al sindaco per ottenere da loro la dichiarazione del possesso; i quattro testimoni andranno molto a rilento perchè non hanno interesse, e fanno anzi un atto odioso perchè provocano l'applicazione delle multe contro coloro che abbiano trascurato di fare le volture.

D'altronde dalle nostre leggi è ammessa una certa forza di prova negli atti di notorietà dei sindaci in rapporto alle transazioni civili. Ora, dal momento che le volture non hanno influenza di sorta sul diritto di proprietà, ed appena inducono quella lontana presunzione alla quale alludeva l'onorevole Alli-Macarani, non c'è alcun pericolo che si ledano le ragioni dei terzi, e credo quindi che sia molto meglio atte-

nersi al sistema al quale mi pare aderire lo stesso onorevole ministro delle finanze.

**PRESIDENTE.** Non rimane che l'emendamento proposto dall'onorevole Corapi di cui ho testè dato lettura.

**MAROLDA-PETILLI.** (*Della Commissione*) Vi è un altro emendamento che ho presentato a nome della Commissione, e che consiste nell'aggiungere alla parola testimoni le parole *accettati ed approvati*.

**PRESIDENTE.** Mi permetta: la proposta dell'onorevole Corapi è più radicale perchè esclude affatto i testimoni, mentre gli altri emendamenti li ammettono, deve quindi avere la precedenza. Quando poi non fosse adottata, porrei ai voti la sua proposta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Mi pare che ci siamo andati accostando poco a poco. L'onorevole Corapi ha detto: voglio la responsabilità del sindaco; il sindaco so chi è. Ma non m'acqueto alla sola deposizione di quattro testimoni che possono essere persone qualunque.

La Commissione dice: occorre il certificato di notorietà fatto da quattro testimoni, ma accettato dal sindaco. Così la responsabilità del sindaco consiste nel dichiarare fededegni i testimoni che gli vengono innanzi.

La differenza non è tanto grande. Ma mi sembra che la responsabilità sia tanto più efficace quanto più chiaramente delineata. Credo quindi che si ottiene un migliore effetto dicendo: « sopra un certificato di notorietà fatto dal sindaco. »

**PRESIDENTE.** L'emendamento dell'onorevole Corapi consiste nel sostituire le parole « dal certificato rilasciato dal sindaco » alle parole « dalle deposizioni di quattro testimoni. »

Se quest'emendamento fosse respinto, dovrebbe venire in votazione quello dell'onorevole Marolda-Petilli.

Domando se l'emendamento dell'onorevole Corapi è appoggiato.

(È appoggiato, quindi approvato.)

Rileggo l'articolo 3 come viene formulato in seguito all'adozione di quest'emendamento:

« Per tutte le intestazioni che dovevano introdursi e sostituirsi in catasto anteriormente alla pubblicazione della legge 11 agosto 1870, di cui non si posseggano i titoli, l'ufficio incaricato della conservazione dei catasti dovrà effettuare la voltura anche in appoggio di un certificato rilasciato dal sindaco in carta libera e senza diritto di registro. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4. Le domande di voltura potranno presentarsi dagli obbligati, a tutto il mese di settembre 1872, al rispettivo ufficio comunale, dal quale verranno gratuitamente trasmesse all'agente catastale. »

**MARANCA.** Domando la parola.

C'è un mio emendamento. A vece di *settembre* propongo che si dica *dicembre*.



**RIGHI, relatore.** L'articolo 4 di questo progetto di legge è fatto in considerazione di quelle località specialmente in cui i catasti sono custoditi dagli agenti delle tasse. In queste località, per agevolare l'accesso dei singoli obbligati all'ufficio, onde ottenere l'effettuazione delle volture, la Commissione ha stabilito che, invece di costringere il possessore del fondo a doversi recare presso l'agente delle tasse, che in alcune località naturalmente è bastantemente discosto, sia sufficiente che consegna la domanda di voltura al rispettivo ufficio comunale, incaricando l'ufficio comunale stesso di trasmettere gratuitamente la domanda all'agente delle tasse. Se non che, all'oggetto che queste istanze siano trasmesse all'agente catastale in tempo utile, è necessario che tutte le domande siano consegnate all'ufficio comunale in un'epoca anteriore a quella in cui scade l'ultimo giorno per l'effettuazione delle volture. Quindi l'onorevole Maranca vedrà per queste ragioni come sia necessario stabilire il mese di novembre anzichè quello di dicembre.

Perciò, di accordo anche coll'onorevole Maranca, si sostituisce al mese di settembre il mese di novembre

Del pari c'è un'altra aggiunta a farsi. Dopo le parole *all'agente catastale* si aggiungeranno queste: *nel caso in cui sia ciò necessario*; avvegnachè, se lo stesso ufficio comunale ha la custodia del catasto, non è più necessario in tal caso la trasmissione delle domande.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Si può dire all'ufficio catastale senz'altro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maranca aderisce a che si dica a tutto il mese di novembre?

**MARANCA.** Io vorrei spiegare...

**PRESIDENTE.** Dica sì o no.

**MARANCA.** Io credo di essere nel mio diritto di spiegare quello che ho proposto, e lo farò.

Perchè togliere questa facoltà ai contribuenti di presentarsi davanti al proprio sindaco fino all'ultimo giorno di dicembre? Un mese di tempo deve avere il sindaco per spedire all'agente delle tasse, gli atti che gli si presentano? Io credo che invece di un mese basterebbero anche pochi giorni. Ma può in un mese, l'agente delle tasse, regolarizzare la posizione di tutte le volture?

Io credo che si potrebbe benissimo concedere che il termine, invece di essere a tutto novembre, fosse a tutto dicembre.

**PRESIDENTE.** Dunque insiste?

**MARANCA.** Sicuro che insisto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Si potrebbe dividere a metà la differenza (*Si ride*) fra la Giunta e l'onorevole Maranca, determinando la data del 15 dicembre, e allora starebbe bene per tutti.

Osservo poi che si dovrebbe dire: « Le domande di voltura coi documenti su cui si fondano le domande stesse. »

*Una voce al banco della Commissione.* Questo è nell'indole della legge.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** È benissimo nell'indole della legge, ma per chiarezza è bene che sia detto, perchè importa anche la trascrizione gratuita di tutti questi documenti.

Inoltre per maggiore chiarezza proporrei ancora il seguente alinea:

« Però l'esecuzione delle volture non potrà avere luogo che previo il pagamento dei diritti catastali o l'apposizione delle marche catastali. »

Certamente nessuno intende che la voltura sia fatta se non è avvenuto il pagamento. Ma nel silenzio della legge potrebbe sorgere la contestazione sul tempo in cui debba farsi questo pagamento.

La legge precedente dispone che, quando si va a fare la domanda all'agenzia, bisogna eseguire il pagamento o apporre alla domanda stessa le marche catastali.

Io credo che, se vogliamo l'esecuzione delle leggi, è indispensabile redigerle in termini chiari ed espliciti. Siccome credo che siamo tutti d'accordo nel concetto che non vogliamo modificare le leggi precedenti, così mi parrebbe opportuno introdurre per maggior chiarezza l'alinea da me proposto.

Le mie proposizioni adunque sono le seguenti:

Primo che l'articolo cominci: « Le domande di voltura coi documenti su cui si fondano le domande stesse. »

Poi che all'articolo si aggiunga l'alinea di cui torno a dare lettura:

« Però l'esecuzione delle volture non potrà aver luogo che previo il pagamento dei diritti catastali o l'apposizione delle marche catastali. »

**DE LUCA F.** Ho chiesto la parola sopra l'ultimo alinea che l'onorevole ministro propone all'articolo quarto. Questo ultimo alinea tende a fare riformare precisamente le tariffe catastali come sono.

Il mio dubbio è questo: nelle provincie del mezzogiorno vige la legge fondiaria, la quale prescrive che, quando nelle volture si tratta di articoli fondiari portanti un imponibile di 42 lire e mezzo in meno, allora le domande si fanno in carta libera, e il diritto che si paga è di 21 centesimi. Ora, io domando se con quelle parole scritte nel suo emendamento l'onorevole ministro intende a confermare le tariffe catastali già votate, ovvero se viene a nuocere espressamente a questa legge tuttora imperante nel Napoletano. Se egli crede che questa legge, di cui io parlo, debba essere rievocata, allora io mi opporrei, se crede invece che quest'ultimo alinea da lui proposto non le nuoccia punto, allora non ho altro da aggiungere, riservandomi poi di proporre un articolo.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io non ho inteso con l'alinea da me proposto di toccare menomamente alle tariffe e alle leggi esistenti.

L'aggiunta non ha altro scopo se non quello di avvertire bene l'interessato che non basta presentare la domanda davanti al sindaco, ma che per ottenere la voltura deve provvedersi ancora al pagamento del corrispettivo. Siccome l'articolo d'altro non parla che della presentazione della domanda al sindaco, così non vorrei che l'interessato, quando ha presentato questa domanda, cadesse nell'equivoco di credere di avere per parte sua tutto finito, per ottenere la voltura.

E qui debbo confessare che sono d'opinione contraria a quella dell'onorevole De Luca, vale a dire che sia ancora in vigore la disposizione da lui accennata. Sono d'opinione contraria sia quanto al bollo, sia quanto alla tariffa catastale.

Come bollo, perchè la legge che lo riguarda è per sè esplicita, dicendo all'articolo 60 :

« La presente legge andrà in osservanza il 1° ottobre 1866, e da quel giorno si intenderanno abrogate le disposizioni ed esenzioni relative a tasse di bollo, ancorchè contenute in leggi speciali, o riguardanti altre materie. »

Mi pare quindi fuori di dubbio che niuna disposizione precedente può più essere in vigore.

Altrettanto dicasi per la tariffa catastale. Imperocchè se valesse l'argomento addotto dall'onorevole De Luca, che cioè nelle provincie meridionali, in forza della legge di cui ha parlato, in certi casi, si debbano per le volture applicare certe tasse che non sono quelle stabilite dalla legge generale, potrebbe ogni altro compartimento far valere disposizioni analoghe.

Ma ciò non può essere; perocchè quando vi ha una legge generale per tutto il regno, questa deroga evidentemente alle leggi locali precedenti.

Tale almeno è la mia opinione e quella dell'amministrazione.

**BRANCA.** Io vorrei ricordare alla Giunta e al ministro che l'anno passato, quando fu proposta l'altra proroga per le volture catastali, vi fu dibattito vivissimo tra la Commissione ed il Ministero sul punto se la domanda di voltura potesse andare soggetta al diritto di bollo e come nel dubbio la controversia dovesse riferirsi alla legge prima esistente.

È nata anche questione se la domanda di voltura in alcune provincie potesse andare affrancata dalla tassa, o se, in genere, rimanendo intatta la interpretazione autentica, potessero i magistrati interpretarla nel modo più benigno.

Ma, trattandosi di una questione così minima, sarebbe bene che sia definita, anche perchè con questa legge mi pare si voglia adottare pei contribuenti un trattamento più benigno di quello dell'anno passato.

Nelle volture catastali vi sono due tasse diverse: l'una è il diritto di bollo sulla domanda, l'altra è il diritto fisso per la voltura.

Ora io domando al ministro: intenderebbe egli far pagare tanto il bollo sulla domanda, quanto il diritto

della voltura? In tal caso tutto quanto si è detto riguardante i documenti non si applicherebbe più alla domanda.

Desidererei una spiegazione su questo argomento.

**DE LUCA F.** L'onorevole ministro ha manifestato due idee per combattere la mia obbiezione.

La prima è quella che alla domanda in carta libera si oppone la legge sul bollo. Io debbo dichiarare che la legge sul bollo per questa parte non può revocare le leggi preesistenti, per la ragione che era indicato, in certi casi determinati, quel trattamento che era consentaneo alla mitezza del carico.

È vero che la legge sul bollo deroga alle leggi precedenti, ma non deroga a quelle leggi speciali che erano determinate per questo stesso scopo.

D'altronde ieri ho avuto l'onore di esporre alla Camera quale era il motivo per cui le domande di voltura erano rimaste arretrate; ed è per questo che io ieri esposi che uno dei motivi principali per cui erano arretrate le volture catastali, si era che molti piccoli proprietari mancavano dei mezzi per fare la domanda.

Ora, se quelli che pagano, come vi diceva, 10 centesimi di tributo od anche mezza lira non hanno 12 soldi per fare la domanda, e non possono comprare la carta da bollo, quella disposizione che si può immaginare essere stata revocata dalla legge sul bollo, il che io non credo, dovrebbe pur farsi rivivere per le necessità che io vi ho esposte, per le condizioni dei contribuenti poveri e per agevolare l'andamento delle volture catastali.

La seconda obbiezione era quella per le tariffe. Ma voi avete già dato l'esempio di toccarle queste tariffe, perchè, trattando delle multe, avete portata una innalzazione la quale riguarda le tariffe.

Ora, per la stessa ragione, per cui è impossibile, come vi ho dimostrato ieri, che un piccolo proprietario, un possessore di fondarelli che producono minime rendite, paghi in misura di 2, di 3, di 5 o di 10 soldi di tributo, non è nemmeno possibile che si sobbarchi ad una tassa che non può essere minore di lire 2 40, secondo il calcolo che ieri vi feci.

Ora, se quei poveri proprietari non possono forse talvolta pagare la mezza lira di tributo, come volete che vi paghino lire 2 40? Dove le vanno a prendere?

Noi non abbiamo toccato il punto dell'inviolabilità della tariffa, poichè voi già l'avete in qualche guisa modificata. Giova modificarla nel senso di agevolare le volture catastali, poichè altrimenti voi vi troverete nello stato in cui siete oggi: mancheranno i mezzi, ed i proprietari non potranno più andare avanti; li fulminerete di multe, ma dopo ciò che cosa otterrete? Colla presente legge gli agenti procederanno di ufficio, e multeranno; ma dove i proprietari prenderanno i danari? Venderanno il fondo.

Io faccio questa considerazione morale, e non avrei mossa una questione di diritto, se io non conoscessi

personalmente il fatto, poichè l'anno decorso mi sono trovato in mezzo a popolazioni presso cui si verificò appunto un tal caso.

Questo è il motivo per cui non hanno fatto la domanda; non avevano i mezzi per pagare 12 soldi della carta bollata. E notate che questo si verifica solo quando si tratta di un solo numero di sezione, perchè, se i numeri di sezione crescono, voi capite bene che cresce anche la tariffa.

Io prego quindi l'onorevole ministro di finanze a prendere in seria considerazione queste preghiere che io gli presento; imperocchè, ripeto, qui non è questione del bollo o della tariffa, ma si tratta dell'impossibilità di andare avanti. E siccome egli ha detto, e ha detto bene, che bisognava che molte proroghe non si accordassero per non diminuire autorità alla legge, io gli osservo che questo è un mezzo di agevolare onde questo stadio di transizione passi, e si giunga poi a quello stato definitivo in cui quelle questioni non ci potranno più essere.

**BERTEA.** Io trovo commoventissime le considerazioni fatte dall'onorevole De Luca in ordine alla gravità della tassa per le volture catastali, quando l'entità della proprietà che si tratta di tramutare è minima. Ma queste considerazioni conducono ad un dilemma: o bisogna lasciar imperare tutte le leggi le quali regolavano prima la materia nelle diverse parti del regno, e, quando rimanga inteso che siano tuttora in vigore le leggi speciali di ciascuna parte del regno, allora siamo perfettamente d'accordo; oppure si tratta di mantenere in vigore la sola legge cui allude l'onorevole De Luca, ed allora io domanderei all'onorevole ministro delle finanze che volesse estendere tale legge, la quale è certamente improntata a considerazioni gravissime, volesse, dico, estenderla a tutte le parti nelle quali queste volture debbono operarsi, perchè mi pare che non sia il modo di unificare, se usiamo una differenza di trattamento fra le une e le altre.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io ho già dichiarato ieri, in risposta, credo, all'onorevole Merizzi, che poteva benissimo darsi che si dovesse prendere ad esame anche la questione della tariffa catastale. In tutte le cose umane può riconoscersi il bisogno di modificare quello che si è fatto. Non nego che le considerazioni esposte dall'onorevole De Luca mi sono sembrate degne di molta attenzione, ma mi paiono così straordinariamente singolari i casi che ha citati...

**DE LUCA F.** Ieri aveva i documenti.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non nego che possa essere, anzi ammetto il fatto. L'ha dichiarato l'onorevole De Luca, e basta. Ma dico che debbono essere casi rarissimi quelli in cui si fa la voltura di un solo articolo, su cui la tassa non è che di dieci centesimi...

**DE LUCA F.** 42 centesimi d'imponibile.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** 42 centesimi d'imponibile mi paiono casi di una rarità singolare...

**DE LUCA F.** Ce ne sono molti.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Sopra questo punto comincio col dichiarare all'onorevole De Luca che mi sono fatto un dovere di esaminare anche meglio il discorso da lui pronunziato ieri, e in cui ha parlato molto seriamente coll'appoggio di fatti. Aggiungo poi che sarà mia cura di dare tutte le disposizioni opportune acciò in tutte le provincie sia applicato quell'articolo 89 del regolamento a cui ha accennato, e per cui si può fare una domanda sola per tutti gli appezzamenti che si hanno nel comune.

Con questa mia promessa si vengono ad attenuare alquanto le considerazioni da lui fatte, perchè evidentemente i casi a cui egli accennava e in cui si abbia in un comune un solo articolo di possesso, sopra il quale si paghino dieci centesimi di tassa, debbono essere rarissimi.

Si potrebbe anche obiettare che, se la tassa principale non è che di dieci centesimi, la bolletta dell'esattore, che in taluni luoghi si fa pagare cinque centesimi rappresenterebbe il 50 per cento dell'imposta principale. Ma la Camera comprende che queste sono eccezionalità, le quali non mi paiono bastanti per fermare l'attenzione del legislatore.

A me preme però di osservare che qui noi facciamo una legge di proroga di volture catastali, appunto per evitare ai morosi le multe in cui questi sono incorsi. Ed io capisco come, toccando la materia delle multe, noi all'articolo 1 abbiamo detto che, quando il possessore non fa la voltura nel tempo che la legge prescrive, debba pagare poi il doppio della tassa fissata per la voltura catastale, e non lasciare andare questa multa all'infinito, come faceva la legge precedente.

Ma qui non abbiamo toccata che la questione delle multe. Delle tariffe non si è parlato. E per verità se si dovesse trattare questo argomento, dovrei presentemente dichiarare, in certo modo, la mia incompetenza, e sentirei il bisogno di pigliare ad esame lo stato delle cose nelle varie provincie. Quindi se si avesse a entrare nella materia della riforma delle tariffe, confesso che non mi troverei pronto per accettare la discussione,

Ciò che però mi preme di dichiarar bene all'onorevole De Luca è questo: che per mia parte non intendo pregiudicar nulla alle condizioni attuali delle cose, e che desidero che tutto venga lasciato all'interpretazione della legge esistente.

Ma mi osserva l'onorevole De Luca: sta bene che anche questo sia il vostro concetto; voi però pregiudicate la questione con l'alinea che proponete di aggiungere.

Ed io rispondo: si legga il mio alinea, e se questo non è redatto in modo da lasciar ben impregiudicate tutte le questioni, per parte mia non ho difficoltà di modificarlo, onde il concetto che lealmente esprimo, e che credo anche lealmente accetterà l'onorevole De Luca, sia ben chiarito.

L'alinea dice: « Però la esecuzione delle volture non potrà avere luogo che previo il pagamento dei diritti catastali e l'apposizione alle domande del marchio catastale. »

Se si vorrà dire, per esempio: « previo il pagamento dei diritti di ragione, » o qualche frase simile, io non ho difficoltà di aderirvi. Imperocchè confesso che non ho avuta intenzione di proporre un'alinea che potesse in qualche guisa pregiudicare le cose esistenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Luca ha facoltà di parlare.

**DE LUCA FRANCESCO.** Farò una dichiarazione.

Dopo che l'onorevole ministro ha dato spiegazione del modo in cui intende l'alinea da lui proposto, per me ritengo la sua dichiarazione come sufficiente, vale a dire di lasciare tutto impregiudicato.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** È evidente.

**DE LUCA FRANCESCO.** In secondo luogo lo ringrazio per la riattivazione che farà dell'articolo 89 in tutto il regno d'Italia, perchè questo agevolerà di molto l'andamento, e faciliterà le domande di volture. Però debbo dichiarare che questo giova ai ricchi, ma non giova ai poveri, per la ragione che sono i ricchi che hanno molti fondi, molte proprietà che provengono da altri, e sono quelli che si giovano dell'unica domanda; ma al povero che non ha che un fonderello, voi comprendete benissimo che l'articolo 89 non dà alcun giovamento.

Dichiaro poi all'onorevole Berteà che io non ho inteso mai di fare una legge esclusiva pel Napoletano. Io dico che la legge c'è, e non avrei nessuna difficoltà, in caso si venisse ad un temperamento, di chiedere che per tutto lo Stato le volture catastali che si riferiscono a rendite imponibili da 42 50 in meno, pagassero il quarto dei diritti della tariffa. Sarebbe per tutta l'Italia, non solo pel Napoletano. Pel Napoletano vi è una legge; e, volendo il ministro lasciare tutto impregiudicato, potranno farla valere. Ma se non l'hanno fatta valere, chi volete voi che per 12 centesimi vada a fare una lite, a spendere chi sa quanto?

Fatte queste dichiarazioni, io non ho altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Branca ha facoltà di parlare.

**BRANCA.** Io non avrei nulla da aggiungere, dopo quello che ha detto l'onorevole De Luca; ma l'onorevole ministro parmi che non si sia chiarito nettamente su quello che intende fare riguardo all'alinea da lui proposto.

Io non intendo di accettarlo in nessun modo; perchè, o che si parli di diritti, o che si parli di tasse speciali, si viene sempre a confermare la tesi sostenuta dall'amministrazione, cioè che le leggi del bollo siano applicabili alle domande per le volture catastali.

Ed io farò notare all'onorevole mio amico De Luca che io stesso, avendo dovuto fare delle volture, ne feci

la domanda in carta da bollo per non far questioni coll'agente delle tasse. Questa è la pratica seguita nel Mezzogiorno, dove pure esiste quella legge che s'invoca. Di guisa che le conseguenze del dubbio lasciato in sospeso l'anno scorso, furono tutte a vantaggio dell'amministrazione.

Ora con questa legge, mentre si proroga il termine, si accenna a moderare la misura delle tasse sulle volture, essendosi compreso che le volture servono ad uno scopo fiscale meno direttamente che indirettamente.

Diffatti il compimento delle volture gioverà specialmente alla facile riscossione delle tasse dirette, essendo necessario che il percettore abbia sul ruolo il nome del contribuente, mentre sinora chi pagava era il più sovente il terzo o quarto possessore di un fondo, che già aveva subito tre o quattro cambiamenti di padrone senza le relative volture, onde chiaro apparisce la grande difficoltà che s'incontrava nella riscossione della imposta.

Ora, poichè questo è il principio della legge, poichè si tratta di attenuarne il rigore, l'onorevole ministro, vorrei sperare, acconsentirà a quello che era stato proposto dalla Commissione nell'anno passato, cioè che si dichiarasse che le domande per le volture siano fatte in carta semplice, salvo a pagare il diritto fisso per l'esecuzione delle volture, che è una specie di diritto fiscale equivalente ad un diritto di registro.

Resta dunque ferma la tassa di registro; ma che non vi sia nel tempo stesso la soprata tassa del bollo sulle domande di voltura. E questo lo vorrei, non pel solo Mezzogiorno, dove vige la legge accennata dall'onorevole De Luca, ma per tutta Italia, come un principio generale.

Io perciò avrei formulato il seguente emendamento, riservandomi di proporlo nella sede opportuna, prima delle parole: « Le copie dei documenti, ecc. » con cui comincia l'articolo 6, io metterei le parole: « Le domande di voltura e le copie dei documenti, ecc. »

Qualora l'onorevole ministro non volesse accettare questo emendamento, e la Camera non credesse di sancire quest'atto di benignità, che del resto non pare nemmeno decisamente contrastato dall'onorevole ministro, io desidererei che la questione rimanesse impregiudicata, comè rimase l'anno passato.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Devo rinnovare la preghiera alla Camera di lasciare la questione impregiudicata come è stato fatto l'anno scorso.

Ora, del resto, trattasi soltanto di prorogare il tempo per le volture. Fermiamoci qui. Altre aggiunte io non le posso accettare, come non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Branca.

**BRANCA.** Ritiri anche il suo alinea.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io prego gli onorevoli miei colleghi di non venire a modificare...

**BRANCA.** Almeno ritiri l'alinea, perchè la questione resti impregiudicata.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non dice niente.

**BRANCA.** Per me dice molto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'agente che è incaricato delle volture dirà: io ho il diritto di pretendere una lira per la domanda, più 20 centesimi per articolo, e il diritto del bollo sulla domanda. Queste saranno le pretese dell'agente.

Ma l'interessato risponderà: sì, io acconsento che vi devo una lira per la domanda, più i 20 centesimi per articolo, ma non acconsento i 60 centesimi per la carta da bollo.

Ed ecco come la questione è aperta.

Io dico adunque: non pregiudichiamo una questione d'interpretazione della legge di bollo, e tal questione non è pregiudicata coll'alinea da me proposto.

Il mio alinea non ha altro scopo che quello di fare conoscere che altro è il presentare la domanda della voltura e altro è pagare quello che si deve per la voltura stessa.

Chiunque lo legga attentamente sfido io a trovarvi qualche espressione che possa in un senso qualunque risolvere la questione che è stata sollevata.

**LOVITO.** Non per colpa mia, ma ho dovuto giungere un po' tardi in questa discussione; epperò m'occorse d'accertarmi se la discussione fosse giunta all'articolo 4.

Si è rifatta in questa tornata una questione la quale si è trattata l'anno scorso all'occasione della prima proroga delle volture catastali; si è voluto delibare la interpretazione della legge sul bollo. Si tratta cioè di vedere se le domande di volture catastali ed i documenti annessi dovevano essere presentati in carta da bollo. Anche l'anno scorso l'onorevole ministro per le finanze dichiarò, come ieri, il suo desiderio che la questione fosse rimasta impregiudicata. La Camera rammenta come alcuni deputati i quali erano stati relatori o commissari per la legge sul registro e bollo, ritenessero che tutti i documenti annessi alle domande di volture catastali dovessero essere presentati in carta semplice, perchè rilasciati ad uso di legge d'imposta.

*Una voce dal banco della Commissione.* C'è l'articolo 7.

**LOVITO.** Va benissimo.

Quest'opinione era sostenuta dall'onorevole Cancellieri. Però altri colleghi nostri della Commissione per le volture catastali sostenevano che potevano insorgere dubbi sulla interpretazione di quella disposizione della legge sul bollo, e questi dubbi erano già stati riconosciuti dalle dichiarazioni fatte dall'amministrazione nel seno stesso della Commissione. La Camera allora deliberò di non risolvere la questione, di lasciarla, come diceva testè l'onorevole ministro, impregiudicata, perchè la risolvessero i tribunali. Ora l'onorevole Branca ha fatto acconciamente osservare all'onorevole ministro essere inutile che rimanga impregiudicata una questione nel senso di volerla far risolvere dai tribunali, perchè quando si viene al caso concreto di chi debba fare

eseguire le volture, cerca di cavarsela col minimo incomodo e con la minore spesa. Epperò s'egli calcola che sarebbe spesa molto maggiore quella di introdurre un giudizio, senza calcolare l'impiccio, le noie ed il tempo perduto, di quello che sarebbe il fare la domanda in carta bollata e presentare i documenti anche in carta bollata, comprende bene l'onorevole ministro delle finanze che non vi ha contribuente che voglia dirigersi ai tribunali per far risolvere tale questione.

Di guisa che io credo da una parte che l'aggiunta proposta dal signor ministro non ha un significato che pregiudichi la questione all'articolo 4, e dall'altra io pregherei l'onorevole Branca di voler differire siffatta questione all'articolo 6, ove mi pare che sia la sede propria della discussione, e dove io spero che la Camera risolverà la questione, la quale, secondo me, è inutile di rimettere ai tribunali, perchè, quando la Camera ha dinanzi a sè una questione, quando un dubbio è sollevato, io non capisco per quale ragione si debba rimetterne ai tribunali la soluzione, quasi la Camera sia incompetente o spaventata dal dubbio medesimo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro propone che all'articolo 4 si faccia la seguente aggiunta:

« Però l'esecuzione delle volture non potrà aver luogo che previo il pagamento dei diritti dovuti. »

Pongo ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

Ora metto ai voti il complesso dell'articolo 4. Lo rileggo:

« Le domande di voltura, coi documenti su cui si fondano le domande stesse, potranno presentarsi dagli obbligati a tutto il 15 dicembre 1872 al rispettivo ufficio comunale, dal quale, nei casi in cui ciò sia necessario, verranno gratuitamente trasmesse all'ufficio catastale.

« Però l'esecuzione delle volture non potrà aver luogo che previo il pagamento dei diritti dovuti. »

Pongo ai voti l'articolo complessivo.

(È approvato.)

« Art. 5. Trascorso il mese di dicembre 1872, l'ufficio catastale dovrà procurarsi gli atti necessari per la voltura censuaria di tutte quelle ditte che gli risultassero in contravvenzione ed, in caso di mancanza od irreperibilità di documenti, dovrà chiedere d'ufficio al sindaco del comune dov'è situato l'immobile il certificato di notorietà come all'antecedente articolo.

« Detto ufficio, in base ai documenti che avesse potuto ottenere od al semplice certificato di notorietà che si sarà procurato, dovrà compiere d'ufficio il passaggio d'intestazione catastale. »

La parola su quest'articolo spetta all'onorevole Viarana.

**VIARANA.** La materia delle volture catastali tocca tutti i possidenti del regno d'Italia. È questa fortunatamente una numerosa schiera d'individui, i quali però si dividono in molte classi più o meno colte.

D'altronde questa materia deve essere applicata da una quantità di funzionari anche comunali e per loro anche da supplenti e da scrivani che non tutti possono avere una gran coltura. È quindi un argomento dove nulla si deve trascurare per la chiarezza e per la precisione. Ed a me piace di vedere che sinora le variazioni che si sono fatte stanno appunto in quest'ordine di idee. Ciò mi conforta per le variazioni che io avrei proposto all'articolo 5.

La prima variazione consiste in ciò: è evidente che le facoltà che qui si danno all'agente catastale, sia comunale sia governativo, si danno per quelle volture che dovevano prodursi anteriormente alla legge 11 agosto 1870.

Ora, l'articolo, come è proposto dalla Commissione, dice: « Quelle ditte che risultassero in contravvenzione. » Ma la contravvenzione può essere anche successiva a quelle volture che arrivano fino all'11 agosto 1870: vogliamo noi, per le ommesse volture dei trapassi avvenuti dopo l'11 agosto 1870, dare la facoltà di procedere d'ufficio? Io non credo, perchè è preveduto dalla legge come dopo la pubblicazione di quelle leggi si dovesse procedere per le volture; mi pare quindi opportuno di accennare questa circostanza.

Si dirà: ma con questa legge si provvede appunto solo alle proroghe per le volture anteriori all'agosto 1870, ma siccome contiene non solo una dilazione di termine, ma anche una modificazione di procedura, potrebbe darsi che alcuni di questi agenti credessero di andare avanti e forse credessero che anche per l'avvenire in simili casi, quando la parte non provvede, potessero provvedere d'ufficio.

Perciò il mio articolo comincerebbe appunto dicendo: « Trascorso il mese di dicembre 1872, l'ufficio incaricato della conservazione del catasto, ove venga in cognizione di ditte che abbiano ommesso le volture riferibili all'epoca anteriore al 1870, dovrà, ecc. »

La seconda avvertenza consiste in questo: il progetto dice: « dovrà procurarsi gli atti necessari per la voltura censuaria di tutte quelle ditte che gli risultassero in contravvenzione. » E poi va avanti « ed in caso di mancanza, ecc. » Io proporrei di omettere questa prima parte, perchè credo che ai pubblici funzionari non si debbano dare incarichi indeterminati, incarichi, i quali possano dagli uni essere eseguiti in un modo, dagli altri in un altro.

Che cosa dovrà fare l'agente per procurarsi questi documenti? A chi dovrà rivolgersi? Questi documenti a chi dovrà domandarli? Quando potremo dire che ha usate le dovute diligenze? Noi lo carichiamo di una responsabilità indeterminata, ed io spero che il signor ministro mi appoggerà nel non voler dare questa responsabilità ai suoi agenti. Se al proprietario basta, secondo il precedente articolo 3, per ottenere la voltura catastale, che si presenti all'ufficio e dica: « non ho trovati i documenti, accettate la dichiarazione di no-

torietà, » perchè questo non dovrà bastare per l'agente del catasto a procedere d'ufficio in sostituzione del proprietario che ha mancato a quest'ultimo atto?

Io quindi vorrei che qui si dicesse « chi è incaricato della conservazione del catasto deve procurarsi d'ufficio il certificato di notorietà come all'antecedente articolo terzo. »

Avrei poi creduto di fare due altre aggiunte.

Non c'è dubbio che i possidenti, i quali al 30 dicembre di quest'anno non avranno eseguite le volture catastali, saranno incorsi nella multa, ma mettiamoci per un momento al loro posto. Essi, scorgendo che la legge fa delle concessioni e dice che, se i trasporti non saranno da essi fatti in tempo, potranno eseguirsi d'ufficio, si risparmieranno l'incomodo di andarsi a procurare il certificato; e non crederanno d'incorrere perciò in multa, io aggiungerei pertanto all'articolo che l'agente catastale eseguirà il passaggio dell'intestazione catastale, attivando contemporaneamente le pratiche per l'applicazione delle multe ai contravventori.

In fine vorrei fatta un'altra aggiunta, e questa al solo leggerla si spiega da sè:

« Dovrà darsi comunicazione anche a quelli che vengono d'ufficio cancellati dai registri. »

Io credo che a quel funzionario, il quale ha avute le cognizioni bastanti per conoscere che furono ommesse delle volture ed il modo di provvedere al difetto intestando in via d'ufficio i possessori attuali, non potrà mancar mezzo di sapere se e dove si trovino ancora esistenti i possessori che sono da lui cancellati dal catasto.

Su queste mie proposte date unicamente allo scopo di maggior precisione e chiarezza, lascio intieramente giudice la Commissione e la Camera.

**ALLI-MACCARANI.** Anche questa volta prendo la parola per una semplice osservazione.

Quella parola *ditte* non mi pare in buona lingua e che non stia a proposito in una legge riguardante materie attinenti ai diritti civili, in quanto che quella parola che per se stessa significherebbe buona ventura, si è adottata nel commercio per significare il nome sotto il quale vogliono essere conosciuti vari soci in ragione di commercio...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** È una parola latina.

**ALLI-MACCARANI.** Quindi crederei poco conveniente adoperarla per dinotare possessori di beni. E crederei così molto più che la voltura non si fa quanto alla persona, ma quanto alle particelle di beni che sono affetti al possesso, e la voltura consiste appunto nel trascrivere che fa l'agente nel conto di uno le particelle che prima erano trascritte nel conto di un precedente possessore.

Anche per questa ragione la parola *ditte*, che si riferirebbe alle persone dei possessori, non mi sembra opportuna e propongo che nell'articolo in discussione alle parole: « atti necessari per le volture di tutte

quelle ditte che gli risultassero in contravvenzione, » si sostituiscano queste altre: « atti necessari per le volture *relative ai beni di coloro* che gli risultassero in contravvenzione. »

**BERTEA.** Quando mi sono fatto notare per la parola su questo articolo, l'atto di notorietà di cui in esso è cenno, doveva avere a base i quattro testimoni proposti dalla Commissione, dei quali dopo la votazione dell'articolo 3 non occorre più parlare; quindi non mi occorre altro che un semplice chiarimento, mi occorre, cioè, conoscere se vogliasi per avventura imporre al sindaco l'obbligo di rilasciare il certificato di notorietà. Evidentemente quest'obbligo non si può imporre, perchè il sindaco non è tenuto a conoscere i fatti di possesso di ciascuno dei suoi amministrati, e quindi sarà molto difficile che egli si disponga a tali atti, tanto meno se gli si fa balenare il pericolo di responsabilità. Se dunque il sindaco si rifiuterà, voi vi troverete completamente disarmati.

L'agente dirà da una parte, che non ha trovati i documenti necessari per la voltura; d'altra parte, il sindaco dirà che non gli consta chi sia il vero possessore e non può fare l'atto di notorietà, quindi le vostre volture rimarranno sempre sospese. Crederei perciò che la Commissione dovesse avvisare ad un metodo col quale colui nella cui testa si trova l'attuale ditta od i suoi aventi causa, sia realmente astretto a dare i necessari documenti o le opportune indicazioni.

Vorrei poi che si cambiasse questa parola *ditta*, che sarà benissimo italiana ed avrà in talune parti del regno un significato speciale analogo alla materia, ma che in alcune provincie implica un concetto collettivo e commerciale.

**MERIZZI.** Il primo degli oratori che hanno preso la parola su questo articolo ha sostenuto che la disposizione ivi sancita debba restringersi alle volture che dovevano farsi anteriormente alla legge 11 agosto 1870. A me pare che questa restrizione non possa ammettersi, e che, ammessa, sarebbe in contraddizione con le disposizioni degli articoli precedenti.

Gli articoli 1, 2 e 4 parlano in genere di tutte le volture che avrebbero dovuto farsi secondo la legge sulle volture stesse. Mi pare quindi che non si possa adesso nell'articolo 5 restringere l'efficacia di questo certificato di notorietà alle sole volture che dovevano compiersi prima dell'11 agosto 1870.

Per me dichiaro di vedere un grave pericolo nel rilascio incondizionato di questo certificato di notorietà; ma, ammesso una volta il principio, mi pare che non possa farsi restrizione, ma che questo certificato debba valere tanto per i trapassi seguiti anteriormente alla legge 11 agosto 1870, quanto per quelli che si sono verificati successivamente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Marolda-Petilli ha la parola.

**MAROLDA-PETILLI.** (*Della Commissione*) Comincio per

dichiarare, a nome della Commissione, che non accettiamo l'articolo 5 come viene emendato dall'onorevole Viarana. Noi sosteniamo invece che la nostra redazione sia quella che deve accettarsi. Che cosa ci diceva infatti l'onorevole Viarana? Egli diceva: badate bene che possono avverarsi degli inconvenienti, perchè l'articolo non dice precisamente che le volture catastali a cui si allude siano quelle che dovevano farsi anteriormente alla legge primitiva, od anche quelle che si avverarono in processo di tempo. Io faccio riflettere all'onorevole Viarana, che per le volture le quali ebbero luogo posteriormente alla legge, la legge stessa provvede a che esse si siano dovute necessariamente fare, poichè tutti gli ufficiali pubblici sono dalla medesima chiamati a denunciare tutte le volture catastali delle quali hanno cognizione e scienza.

Quindi è che quando la Commissione ha redatto l'articolo nel modo che si legge, cioè che vi si dice e sancisce *in caso di mancanza o d'irreperibilità di documenti*, chiaramente s'intende che si allude ai passaggi che avrebbero dovuto aver luogo secondo la legge, la quale prescrive le prime volture; diversamente non avrebbero ragione d'essere le parole che si leggono. E diffatti se le nuove volture devono essere denunciate *ex officio*, è chiaro come la luce del giorno che si intende parlare delle *vecchie* volture allorchè vi si parla di *mancanza* di documenti e di *irreperibilità*. Come è mai possibile che queste mancanze ed irreperibilità si avverino negli atti che si confezionano giorno per giorno, che sono sotto il controllo di tante autorità, tutte impegnate a denunciare?... E badate che vi è la congiunzione *e*, la quale è qui veramente congiuntiva, cioè, che raccoglie e riunisce e vuole avere tutto a un tempo le due condizioni. Poichè altrimenti non si potrebbero spiegare queste parole di *irreperibilità di documenti*.

Ond'è che a me pare che il modo con cui l'onorevole Viarana ha voluto redigere il suo articolo consuona nel concetto precisamente coll'articolo della Commissione.

In quanto poi all'obbligo che si dà, in questo articolo, agli agenti di fare essi stessi gli adempimenti degli atti di notorietà in mancanza degli interessati, è pur vero che con ciò ne viene agli agenti un certo lavoro, ma la Commissione si è posta in mente di trovar ogni modo e mezzo perchè la legge fosse effettivamente eseguita. Ora cosa avverebbe se, nel caso in cui non si fossero gli interessati curati di fare le volture catastali, non vi si provvedesse altrimenti, e se noi non dessimo a questi agenti la facoltà che abbiamo loro data, vale a dire di poter richiedere d'ufficio i certificati e conseguentemente eseguire d'ufficio le volture catastali? Noi non raggiungeremmo l'intento che la legge si propone; ed è per questo che la Commissione ha creduto di redigere l'articolo come sta, ed a cui tiene, pregando la Camera ad avere bene in mente, che dopo

essersi accordato un nuovo termine, e dopo di aver segnate le multe, se questa nostra disposizione mancasse, la legge resterebbe lettera morta e senza nessun effetto. Perciò la vostra Commissione, a mezzo mio, vi prega di approvare l'articolo come essa lo ha redatto dopo seri studi e grave ponderazione.

**RIGHI, relatore.** L'onorevole Berteà, il quale probabilmente non si trovava presente nel momento in cui fu discusso l'articolo 3, ha fatto, se mi è permessa la frase, le vendette della Commissione, in quanto che, quando noi non abbiamo voluto accettare la soppressione dei quattro testimoni pel certificato di notorietà, abbiamo accennato nella maniera la più esplicita che con questo non intendevamo di volere sopraccaricare di formalità l'atto di notorietà, ma intendevamo invece di dare una garanzia a quello che abbisognava di questo documento; imperocchè avvertivamo appunto quello che accennava l'onorevole Berteà, che cioè il sindaco potrebbe rifiutarsi, o giustamente, perchè non avesse tutte le cognizioni sufficienti per potere rilasciare questo certificato, oppure (io ho adoperato persino questa frase) *perchè si trovasse in un momento di malumore.*

La Camera però, nella sua saviezza, ha giudicato altrimenti, ed ha ritenuto sufficiente il certificato del sindaco, e noi accettiamo questa deliberazione con tutte le sue conseguenze, avvegnachè, mi permetta l'onorevole Berteà, io lo sfido a trovare un provvedimento il quale possa costringere il sindaco a rilasciare un documento, quando egli vi si rifiutasse. Epperchè io mi trovo in diritto di domandare, alla mia volta, all'onorevole Berteà in qual maniera vorrebbe egli che il legislatore potesse *a priori* stabilire quest'obbligo al sindaco di rilasciare un documento, mentre il sindaco stesso potrebbe trovarsi in una condizione d'animo tale da non avere le cognizioni sufficienti per rilasciare il certificato. Questo inconveniente non sarebbe occorso colla prima redazione, quando, cioè, il sindaco avrebbe appoggiato la propria deliberazione alla deposizione di quattro testimoni; in tal caso era assicurata la tranquillità della sua coscienza.

Io, dico la verità, non saprei in che maniera corrispondere all'invito fatto dall'onorevole Berteà, ed alla mia volta mi rivolgerò a lui, perchè ci suggerisca un mezzo col quale, senza violentare la coscienza di questo rappresentante del Governo, si possa evitare il caso che, senza un corrispondente motivo, venga rifiutato il rilascio di questo certificato di notorietà.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Berteà ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**BERTEA.** L'onorevole Righi ha detto che io non era presente, quando si discusse l'articolo 3. Domando perdono; era presente, ed ho anzi parlato in favore dell'emendamento Corapi. Ma la difficoltà, che io trovavo nella richiesta dei quattro testimoni, l'onorevole Righi non l'ha notata.

Io diceva che imporre all'agente l'obbligo di andare in cerca di testimoni dell'altrui possesso era una cosa impossibile ad eseguirsi, perchè l'agente, estraneo ai fatti che costituiscono il possesso nelle diverse parti soggette alla sua giurisdizione, come farà a cercare i testimoni, i quali vengano a deporre gratuitamente che Tizio o Caio sono da qualche tempo legittimi possessori di una determinata proprietà?

Quindi non è che io dubitassi del valore dei quattro testimoni, ma trovavo il sistema della loro richiesta troppo difficile nella sua applicazione perchè l'agente delle tasse non avrebbe i mezzi di eseguire la legge.

In quanto poi al sistema da seguirsi, ve ne sarebbero vari, ma non è ora mio compito di cercarli.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Questo articolo suppone che il sindaco faccia il suo dovere, che, cioè, quando venga interrogato dall'ufficio catastale, e che gli consti che una data proprietà spetti al tale invece che al tal altro, rilasci il certificato di notorietà.

Capisco anch'io che se il sindaco si rifiuta a questo suo compito, le cose non andranno tanto spiccie. Ma che volete, signori? Se l'ufficio catastale riesce ad avere dei documenti da cui gli consti che la proprietà non è più in testa alla persona per cui figura, ma ad un'altra, allora, a termini di questo articolo, può fare la voltura d'ufficio.

Faccio poi osservare all'onorevole Righi, che quando anco in questo caso il sindaco avesse rifiutato quei testimoni, che gli voleva far gradire l'onorevole suo collega Marolda-Petilli saremmo nello stesso caso.

Io credo quindi che si farà sempre un passo, quando si autorizzi l'agente a procedere alla voltura d'ufficio, ogniquale volta gli consti del vero proprietario da documenti o dal certificato di notorietà del sindaco. Se poi neppur questo basterà, si provvederà in seguito, giacchè nelle cose umane il perfetto non si raggiunge ad un tratto.

Siccome poi l'onorevole Viarana ha proposto che l'articolo 5 non si applichi se non alle volture che si dovevano fare in tempo antico, così io, d'accordo in ciò con la Giunta, lo pregherei a lasciar la cosa come è. Imperocchè, quando l'agente ha, per esempio, un documento autentico formale, da cui risulti che il catasto dovrebbe essere in testa a Tizio e non a Caio, non veggio proprio il perchè gli si impedirebbe di fare d'ufficio i passi occorrenti, anche quando si tratti di un periodo posteriore. Però, se io sto colla Giunta in questa parte della sua proposizione, pregherei che si pigliassero in considerazione due altre proposte dell'onorevole Viarana. E sono le seguenti.

Che si dica, in primo luogo, « che l'agente deve attivare le pratiche per l'applicazione delle multe ai contravventori. » Io anzi direi « delle multe e dei *diritti*, » perchè, come è redatto l'articolo, parrebbe quasi che i contravventori abbiano più da pagare nulla. (*Movimenti nel banco della Giunta*) Parrebbe quasi



che sia una cosa la quale non riguardi più se non l'agente delle tasse.

Che si aggiunga in secondo luogo una disposizione colla quale delle mutazioni d'intestazione si debba dare comunicazione anche a quelli che vengono d'ufficio cancellati dai registri: è questa per verità una disposizione d'indole regolamentaria. Ma è tanta l'ostilità che veggio farsi ai regolamenti, che preferisco si mettano nella legge anche alcune delle disposizioni che starebbero bene nei regolamenti.

Ecco le due parti delle proposte dell'onorevole Viarana che mi parrebbero accettabili. Quanto all'altra parte, mi permetta che io rimanga colla Giunta nel mantenere l'articolo come è proposto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

**VARÈ.** (*Della Commissione*) Io vorrei far osservare che una delle ragioni per le quali si è manifestata tanta difficoltà finora a fare le volture è già stata annunciata, ed è che nelle provincie meridionali le volture, non essendo per la legge preesistente obbligatorie, molte volte non si facevano anche per più generazioni. Ed è perciò che oggi si tratterebbe di cancellare nomi di persone le quali sono morte forse da cinquanta o sessant'anni. Obbligare per legge a fare una notifica a queste persone, importerebbe l'obbligo di cercarne gli eredi, importerebbe cioè un nuovo lavoro d'ufficio che non vedo giustificato da una necessità. Se ci fosse una ragione legale, se ci fosse un pericolo nell'omettere tali notificazioni, io direi: sobbarchiarmi a questo lavoro ed a questa spesa. Ma non ne vedo la necessità; epperò per una semplice convenienza non vorrei imporre per legge un obbligo così rigoroso.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Dichiaro di arrendermi a queste osservazioni, perchè capisco anch'io che si possano presentare dei casi in cui la legge diventerebbe poco meno che inesequibile.

Pregherei allora per altra parte la Giunta a vedere di aggiungere quella formola che essa creda nell'articolo per togliere le contestazioni.

**RIGHI, relatore.** Noi aderiamo volentieri al desiderio dell'onorevole ministro delle finanze per ciò che si riferisce a chiarir bene il concetto che l'ufficio catastale abbia il diritto di percepire tutto ciò che riflette i diritti di trascrizione. Se l'onorevole ministro avesse posto mente al secondo alinea dell'articolo 1, avrebbe già veduto che, per il solo fatto di non aver compiuta la trascrizione catastale entro il mese di dicembre, s'incorre nella multa.

Ma, trattandosi solo di ottenere una maggiore dilucidazione e chiarezza, noi accettiamo di aggiungere al secondo alinea dell'articolo 1 le seguenti parole: *esigendo i diritti e le multe da chi di ragione.*

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo come verrebbe proposto dal ministro, d'accordo colla Commissione...

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

Io non entro nella sostanza dell'articolo 5, intendo unicamente modificarne la dizione.

La parola *irreperibilità* mi sembra un latinismo, di certo sempre preferibile ai francesismi, perchè la lingua italiana è figlia della latina. Al verbo latino *reperire* corrisponde il verbo italiano *trovare*.

Ma lasciamo la questione filologica.

Dico che si possono sopprimere impunemente le parole *od irreperibilità*, e, potendosi, si devono sopprimere, perchè in una legge non devono esservi parole inutili. Su di questo mi pare che tutti dobbiamo essere d'accordo.

Inutili sono le parole di cui propongo la soppressione, perchè nella mancanza dei documenti è compresa la loro irreperibilità. Mancano infatti o perchè non esistono *in rerum natura*, o perchè non sono nelle mani di coloro che sono chiamati a valersene e portare su di essi un giudizio. Dunque la parola *mancanza* comprende tutti i casi.

Avviene qui quasi ciò che avviene nella lingua inglese, secondo la quale chi non sa parlare una lingua non dice di non saperla, ma di non poterla parlare, chiaro essendo che, se non la sa, non la può parlare. *I cannot speak italian*, dice un Inglese che non sappia l'italiano.

Parmi pertanto potersi sopprimere le parole da me indicate.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione mantiene il suo articolo e l'onorevole ministro dichiara di accettarlo, però con quest'aggiunta: « di esigere i diritti e le multe da chi di ragione. »

Onorevole Viarana, mantiene il suo emendamento?

**VIARANA.** Vorrei fare una dichiarazione.

Io non ho difficoltà di ritirare la mia proposta, ma mi pare che ci sia un po' di confusione massime nelle risposte che furono date alle mie parole.

Io ho domandato che si chiarisse meglio l'articolo, che cioè le facoltà straordinarie date all'agente erano limitate ai trasporti che dovevano essere avvenuti prima dell'attivazione della legge 11 agosto 1870.

Mi pare che l'onorevole membro della Commissione che mi ha risposto, abbia detto che questo non occorre.

**MAROLDA-PETILLI.** (*Della Commissione*) Ho detto che la legge sulle volture, o il suo regolamento ha previsto il caso che l'onorevole Viarana si fa, e ha dato a tutti gli agenti pubblici l'ordine perentorio di denunziare tutte le volture catastali; quindi è che non ci troviamo nel caso che prevede l'onorevole Viarana.

**VIARANA.** Limitatamente a quell'epoca...

**MAROLDA-PETILLI.** Dopo.

**PRESIDENTE.** Faccia la sua dichiarazione e accenni se mantiene o ritira il suo articolo sostitutivo.

**VIARANA.** Io credo che dopo le parole dell'onorevole Merizzi tanto più apparisca il bisogno di uno schiarimento.

Siccome però io non domando questo schiarimento

che nell'interesse della legge, e siccome l'onorevole ministro non lo trova necessario, così io lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

**VIARANA.** In quanto all'ultima parte delle mie osservazioni, per le stesse ragioni dette di sopra, io la ritiro.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Allora rimane il solo emendamento proposto dall'onorevole Alli-Maccarani, il quale consiste in ciò che, invece delle parole « per la voltura censuaria di tutte quelle ditte, » si dica: « per la voltura censuaria relativa ai beni di coloro, ecc. »

La Commissione accetta.

Rileggo l'articolo:

« Trascorso il mese di dicembre 1872, l'ufficio catastale dovrà procurarsi gli atti necessari per la voltura censuaria relativa ai beni di coloro che gli risultassero in contravvenzione, ed in caso di mancanza od irreperibilità di documenti, dovrà chiedere d'ufficio al sindaco del comune dove è situato l'immobile il certificato di notorietà, come all'antecedente articolo.

« Il detto ufficio catastale, in base ai documenti che avesse potuto ottenere od al semplice certificato di notorietà che si sarà procurato, dovrà compiere d'ufficio il passaggio d'intestazione catastata, ed esigere i diritti e le multe da chi di ragione. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Invece di « come all'antecedente articolo, » bisogna dire: « come all'articolo 3, » perchè l'articolo antecedente non parla di certificati di notorietà.

**PRESIDENTE.** Diremo « come all'articolo 3. »

Pongo ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)

« Art. 6. Le copie dei documenti da presentarsi all'agente delle tasse in appoggio alla domanda e per l'esecuzione della voltura catastale, saranno rilasciate in carta semplice e trattenute dall'agente a corredo degli atti. »

A quest'articolo l'onorevole Branca ha presentato un emendamento.

Egli vorrebbe che si dicesse: « le domande di voltura potranno farsi in carta semplice. »

L'onorevole Maranca ha presentato un altro emendamento così concepito:

« Le domande di voltura e le copie dei documenti da presentarsi all'agente delle tasse in appoggio e per l'esecuzione della voltura catastale saranno redatte in carta semplice e trattenute dall'agente a corredo degli atti. »

Lo scopo dei due emendamenti è eguale.

Prego la Commissione di dichiarare se accetta o respinge questi emendamenti.

**MERIZZI.** Domando la parola.

**RIGHI, relatore.** Noi ci rimettiamo sopra questo argomento a quello che sarà per fare l'onorevole ministro per le finanze, imperocchè la nostra tendenza sa-

rebbe quella di esonerare nel miglior modo possibile i contribuenti da qualsiasi tassa, sempre nell'intendimento di facilitare le volture; ma l'onorevole ministro delle finanze ha dei concetti suoi particolari intorno a questa proposta, e noi non possiamo a meno di non rimmetterci a quello che sarà per dire l'onorevole signor ministro, atteso che l'accordo con esso può soltanto assicurare l'esito definitivo di questo progetto di legge tanto necessario.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ho già osservato, quando si trattò della discussione generale, che la questione posta nell'articolo 6 torna a danno di chi vuol fare la voltura.

Quest'articolo infatti prescrive che chi fa la domanda di voltura debba presentare una copia dei documenti in carta libera; che tali documenti debbano essere trattenuti dagli agenti a corredo degli atti.

Ora io osservo che molte volte questi documenti consistono in istromenti, in atti di acquisto anche accompagnati da mappe e cose simili. Secondo le disposizioni della legge precedente tali documenti si esibiscono, ma poscia vengono restituiti, per cui vi è meno onere per chi vuole far fare le volture nell'esibire questi documenti e ritirarli poscia, anzichè farne fare copia in carta libera da rimanere presso gli agenti.

È per ciò che io aveva già proposto fino dal principio che fosse tolto l'articolo 6, il quale, contenendo disposizioni tassative e non facoltative, mi sembrava più di danno che di vantaggio al contribuente.

Quanto all'esenzione dal bollo per le domande, io non posso a meno di tornare a pregare, come ho pregato l'anno passato la Camera, di non toccare questa questione perchè ora stiamo trattando della proroga delle volture e non dobbiamo recare innovazioni ai principii generali che informano la legge sulle tasse di bollo.

Credo tanto più necessaria questa osservazione, in quanto che a quei pochi casi citati dall'onorevole De Luca, e che sono proprio degni di riguardo, si provvederebbe meglio con una modificazione vera alla tariffa, mentre l'esenzione dal bollo sarebbe applicata anche ai tanti altri casi, in cui davvero non c'è nessuna ragione per recare questo beneficio.

Io capiva l'ordine d'idee che portava innanzi l'onorevole De Luca, il quale osservava come si dovessero pagare lire 2 40 per un articolo di poco momento. In questa somma la questione del bollo non c'entra che per 60 centesimi. Io però avrei compreso che, quando ci fossimo proposti di trattare la questione della tariffa, avessimo escogitata una disposizione in forza della quale quando, per esempio, la tassa relativa ai beni di cui si domanda la voltura non fosse inferiore a tanto, il pagamento tra tariffa, domanda e carta da bollo non eccedesse tanto.

Questo era un ordine d'idee che io avrei inteso. Mi sono opposto a che venisse adesso in discussione, sem-

brandomi un argomento che non può essere trattato se non dopo accurati studi.

Adesso invece, signori, cosa è che si propone? Si propone una disposizione la quale, mentre per una parte, non lo nego, tornerebbe utile nei casi degni di considerazione a cui accennava l'onorevole De Luca, d'altra parte viene a far una remissione di tassa (almeno nel modo che interpreto io la legge) in casi in cui non c'è proprio ragione di farla.

Se l'onorevole De Luca presenta dei casi nei quali l'articolo di cui si domandava la voltura non porta che dieci centesimi di tassa, io potrei contrapporne tantissimi altri nei quali la domanda di voltura riguarda una proprietà ben altrimenti notevole, ed in questi casi non c'è ragione per venir ad adottare una disposizione di questo genere. Quindi io prego e scongiuro la Camera, nell'interesse che questo progetto di legge vada il più presto possibile in attuazione, di non accettare l'articolo 6, e prego e scongiuro la Giunta a non volervi insistere.

Prego poi gli onorevoli Lovito e Branca di non insistere sopra l'altra questione, a cui essi accennavano. Se fossimo qui per trattare della tariffa delle volture catastali, confesso che mi sarei lasciato intenerire dall'onorevole De Luca, perchè egli ha esposto delle considerazioni sopra casi veramente meritevoli di riguardo. Anzi io mi propongo di portare tutta la mia attenzione sopra questi casi, perchè convengo anche io che le leggi per applicarsi bene debbono evitare le conseguenze troppo onerose. La disposizione però che si domanda qui, a mio avviso, mentre userebbe una benignità forse non sufficiente per i casi più degni di riguardo, sarebbe gratuitamente troppo larga negli altri casi e potrebbe far troppo danno alla finanza.

Quindi io prego vivamente, nell'interesse della legge stessa, a non insistere nè sopra questo articolo 6, nè sopra alle aggiunte che a questo si erano proposte.

**RIGHI, relatore.** La Commissione accetta la soppressione dell'articolo 6, proposta dal ministro delle finanze.

**PRESIDENTE.** Onorevole Maranca, aderisce a questa soppressione e ritira l'emendamento?

**MARANCA.** Se l'onorevole Branca ritira il suo, non ho difficoltà a ritirare il mio.

**PRESIDENTE.** Se si ritira l'articolo, cade anche l'emendamento. Tolto il principale, cadono gli accessori.

**BRANCA.** Mancherà il principale, ma io intendo mantenere la massima.

**PRESIDENTE.** Non può stare; non si possono ammettere aggiunte ad un articolo che la Commissione ha ritirato.

**BRANCA.** Farò un articolo addizionale.

**PRESIDENTE.** Proponga un articolo affatto diverso.

Onorevole Lovito, ella aveva chiesto di parlare...

**LOVITO.** Sebbene inutilmente, credo, per la seconda volta, non nello stesso anno, perchè ebbi ad occupar-

mene anche l'anno scorso, vorrei pregare l'onorevole ministro delle finanze a voler mantenere l'articolo che la Commissione ha proposto, sebbene, dico, non sia dalle proposte nostre che il ministro delle finanze si lascia intenerire.

Il signor ministro faceva la seguente argomentazione: l'articolo 6 è una gravezza di più che si impone ai contribuenti; essi sono obbligati a rilasciare presso l'ufficio del catasto copia di quei documenti che oggi, secondo le disposizioni vigenti, sono restituiti alle parti.

Ebbene occorre di far notare al signor ministro che non di tutti gli atti se ne ha la copia legale, nè sempre occorre, poichè il rogito resta in minuta presso il notaio. E quando non si ha altrimenti, il contribuente preferisce per la voltura procurarsi la copia in carta libera e lasciarla all'agente, anzichè pagare la copia in carta bollata, anche colla certezza che non si disperda e che gli venga restituita.

È d'altronde evidente che le copie in carta libera, salvo i casi del così detto *ad uso d'applicazione d'imposta*, non possono essere ricevute da alcun ufficio governativo: epperò è necessaria la disposizione dell'articolo 6 per coloro i quali hanno stipulato degli istrumenti di cui non credettero procurarsi le copie. Ad ogni modo, per togliere ogni dubbio, si potrebbe cancellare l'inciso che dice: « e trattenute dall'agente per corredo degli atti. »

Se quello fosse il solo dubbio del signor ministro, s'egli crede che il lasciare le copie presso l'ufficio del catasto sia peggiorare la condizione dei contribuenti, allora anche questa copia in carta libera potrebbe essere presentata all'ufficio del catasto e restituita poi alle parti come sono restituite quelle che si presentano in carta bollata.

Ma, signori, a che cosa si riduce poi questo articolo tradotto in cifra?

A un quattro o cinque mila lire di carta bollata, eccò tutto. E qual classe di cittadini può riguardare più da vicino questo articolo? I piccoli possidenti i quali fino ad ora non hanno potuto trovare i mezzi o non hanno saputo trovare i documenti per adempiere a questa legge. E dico questo, perchè non vuolsi mai dal legislatore partire dal principio che i contribuenti in massa vogliano frodare la legge, e seguendo la spiegazione più benigna, che è la sola possibile, si deve ritenere che la più parte di questi piccoli contribuenti sono stati trattenuti dalla impossibilità di procurarsi i voluti documenti, o dall'aver ritenuta troppo grave la spesa.

C'è ancora una ragione di più: quando si viene ad obbligare i contribuenti a presentare in carta da bollo i documenti in appoggio della domanda, ne viene che e la Camera e il Ministero vorrebbero una imposta di cui non conoscono la estensione.

Io fo questo caso all'onorevole ministro delle fi-

nanze, e lo prego cordialmente di considerare che qui per lo più non si tratterà che di povera gente.

Vi saranno cento appezzamenti di questi piccoli proprietari per i quali ci vorranno 100 copie in carta bollata, e tutti questi appezzamenti messi insieme non costituiscono neppure la centesima parte di una sola grande tenuta che va sotto un articolo solo.

Avrà egli cuore il ministro di obbligare questi cento piccoli possidenti ad accompagnare con altrettanti volumi in foglio di carta bollata le loro dimande di piccole volture, in confronto del proprietario di vasta tenuta che se ne esce con una copia sola?

Io crederei di no.

Sarebbe una gran disparità di trattamento tutta a carico della piccola possidenza, in ispecie dei proprietari di montagna, povera gente, ove la proprietà è più divisa e frazionata in tenuissimi appezzamenti. *(Si parla)*

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Merizzi. *(L'onorevole Merizzi si alza e pronuncia qualche parola.)*

**LOVITO.** Scusi: non ho finito. *(Si ride)*

**PRESIDENTE.** Se si facesse meno rumore, si procederebbe con maggiore ordine.

**LOVITO.** In conseguenza io prego l'onorevole ministro, se ci riesce, a volersi intenerire per questi piccoli e poveri contribuenti, accettando la modificazione dell'articolo colla soppressione dell'ultimo inciso, che toglierebbe ogni dubbio e non metterebbe una nuova ingiustizia nel riparto della imposta in ragione dell'avere.

**PRESIDENTE.** C'è dunque la proposta soppressiva dell'articolo, e la proposta soppressiva di parte dell'articolo, dell'onorevole Lovito.

L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

**MERIZZI.** Io aveva domandato la parola prima che la Commissione avesse dichiarato di accedere alla domanda dell'onorevole ministro delle finanze. A me dunque non resta che una sola osservazione da fare.

Io credo che la domanda in carta da bollo sarebbe una giustizia resa ai piccoli proprietari che sono nelle condizioni esposte dall'onorevole De Luca; e siccome il signor ministro delle finanze ha dichiarato che i casi in cui vi sieno dei fondi che pagano 40 o 45 centesimi di contribuzione sono casi eccezionali, io mi trovo in dovere di dirgli che vi sono invece provincie nelle quali le condizioni della piccola proprietà sono assai meschine; nelle quali vi sono fondi che hanno un centesimo di rendita ed in cui quindi l'imposta annua è di pochi millesimi. E per questi fondi l'imposta di 2 40, che è la minima che si possa pagare, è un'imposta eccedente.

Del resto, io non faccio che prender atto della promessa formale fatta dall'onorevole ministro delle finanze. Egli ha detto che considera degno di studio l'argomento delle tariffe, ed io spero che verrà un momento nel quale, escogitando questa materia, esso tro-

verà che debba darsi ragione a molti lamenti i quali oggi non sono che pur troppo fondati.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io ho già dichiarato una volta che trovavo perfettamente degne di studio le considerazioni che faceva l'onorevole De-Luca perchè ci vedeva della logica. Ma, me lo perdoni l'onorevole Lovito, andando di questo passo, egli può perfettamente tirare un rigo sopra tutte le leggi di bollo e sopra tutte le leggi di registro, se vuol far supporre che i casi cui la legge di bollo si applica si riferiscano ad interessi minimi.

La legge di bollo dice, per esempio, che le domande fatte agli uffici provinciali debbono essere su carta da bollo da 50 (oggi 60) centesimi; quelle all'amministrazione centrale su carta da una lira.

Egli potrà benissimo citarmi casi nei quali gl'interessi a cui si riferiscono queste domande non salgono nè ai 50 centesimi nè a una lira, ma questa ragione straordinaria è tale da far togliere la legge di bollo? Non si può evidentemente andare avanti con questo ragionamento.

Io capisco quel che disse l'onorevole De Luca, e, come ho già dichiarato una volta, credo l'argomento stesso così importante che mi farò un dovere di assoggettarlo allo studio.

Ma dai casi speciali che ha citato l'onorevole De Luca e che mi paiono proprio degni di considerazione, venire senz'altro a dire che non vi debba essere domanda in carta bollata, che tutti i documenti non debbano farsi su carta bollata, mi perdoni l'onorevole Lovito, questo non può stare.

Non tutte le proprietà si limitano al centesimo di reddito, di cui parlava l'onorevole Merizzi; ve ne potrà essere taluna in questo caso, ma in media, o signori, le proprietà mi paiono una cosa abbastanza ragguardevole da non meritare di essere definite come ha fatto l'onorevole Lovito.

Quindi io torno ad insistere. E poichè la Giunta ha ritirato l'articolo, prego i miei colleghi, nell'interesse stesso della legge, a volersi contentare di concedere il beneficio della proroga delle volture catastali, rimandando ogni altra discussione all'epoca in cui saranno compiuti gli studi che, dietro le considerazioni degli onorevoli Merizzi e De Luca (e vede l'onorevole Lovito che non sono insensibile alle sollecitazioni che mi vengono dalla Sinistra) mi sono impegnato di fare.

*Voci.* La chiusura! Ai voti!

**LOVITO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

**LOVITO.** Io non pretendo sicuramente di poter persuadere l'onorevole ministro delle finanze, ma mi è forza di dimostrargli come non è difetto di logica nella proposta mia, che è della Commissione, di Branca, Antinori ed altri.

Voi potete stabilire una tariffa in quelle proporzioni

che volete; ma, quando venite a prescrivere la presentazione di documenti di cui non conoscete il costo, voi votate una tassa di cui i limiti vi sono perfettamente ignoti.

Se è vero quello che dice l'onorevole De Luca, che dieci piccoli appezzamenti possono riunirsi in un solo articolo, io dico che a maggior ragione, ed anzi per la medesima logica, dovete prescrivere che le domande che vi si riferiscono siano fatte in carta libera. E questo nasce appunto dalla disposizione della legge sul bollo, su cui si è disputato l'anno scorso; la quale prescrive che tutti i documenti a servizio delle leggi d'imposta (perchè, volere o non volere, sia pur fatta per un fine sociale questa legge, la voltura catastale viene ad essere un'imposta pei contribuenti), prescrive, dico, che tutti questi documenti debbano essere in carta libera.

Qui nasce un dubbio, e su questo dubbio diceva l'onorevole ministro: lasciamo le cose come sono, andiamo innanzi ai tribunali. Ora quest'argomento è zoppo, perchè in via di fatto avviene che tutti *pro bono pacis* si contentano di pagare quella lira sulla carta e sui documenti, innanzi ai tribunali non ci si va, e la questione rimane sempre impregiudicata, ma non insoluta, perchè si risolve pagando, come ho detto, *pro bono pacis*.

Ma l'onorevole ministro viene a dire: voi volete riformare la legge sul bollo. No, noi non vogliamo riformare la legge sul bollo, ma vogliamo che la tassa imposta in occasione delle volture catastali sia quella stabilita nella tariffa e non altra. Invece, quando prescriviamo che tutti i documenti necessari per queste volture catastali debbano essere in carta da bollo, noi, senza volerlo, prescriviamo una tassa di cui non conosciamo i limiti, non ostante le spiegazioni date dall'onorevole ministro delle finanze.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Prego la Camera di considerare che qui non s'impone alcuna tassa. Ciò che si vorrebbe da taluni è che si modificassero le leggi esistenti.

*Voci a sinistra.* No! no!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** In occasione della proroga del termine per le volture catastali si vuol venir a toccare la legge del bollo.

Ora io mi oppongo che si vengano incidentalmente a toccare le leggi organiche.

Io ho appoggiato di buon grado questo progetto, e non solo l'ho appoggiato, ma credo di essermi anche prestato perchè la proroga proposta fosse concessa abbastanza largamente. Ma in questa occasione non andiamo a modificare le leggi organiche; altrimenti, come volete che le leggi d'imposte fruttino?

Se tutte le volte che si discute una legge si vuole esentare dal bollo di qua, esentare dal registro di là, esentare dalle dogane da una parte, esentare dai dazi

dall'altra, le finanze andranno sempre peggiorando. (*Interruzione del deputato Lovito*)

Quindi io dico: stiamo nell'argomento, stiamo nella proroga delle volture catastali, e non veniamo in questa occasione a riformare la legge del bollo.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Dunque, l'articolo 6 è stato ritirato.

Ora l'onorevole Branca ha proposto un nuovo articolo 6, che sarebbe il seguente:

« Le domande di volture potranno farsi in carta semplice. »

Domando, se è appoggiato.

(È appoggiato, quindi, dopo prova e controprova, è respinto.)

Ora verrebbe la proposta dell'onorevole Maranca, il quale chiede che prima dell'articolo 7 si aggiunga il seguente nuovo articolo:

« Le tariffe dei diritti da riscuotersi dagli uffici del catasto per ogni numero di mappa o catasto da volturarsi restano determinate a centesimi cinque. »

Lo mantiene?

**MARANCA.** Io lo manterrei, ma vedo il signor ministro che fa dei segni di diniego; e siccome non si è voluto consentire che si facessero le domande in carta semplice, si vorranno adesso diminuire le tariffe? Non lo spero; quindi ritiro il mio articolo.

**PRESIDENTE.** Allora rimane soltanto l'articolo 7 del progetto:

« Restano ferme tutte le altre disposizioni delle leggi sovraccitate, inquantochè non siano derogate dalla presente legge. »

Onorevole Michelini, ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Io propongo la soppressione di questo articolo, che non vedo nel progetto primitivo, presentato da un nostro onorevole collega.

Sia detto con buona pace della Commissione, verso i membri della quale del resto ho tutta la simpatia, ma mi pare che l'aggiunta di questo articolo sia *reformatio in peius*.

Questo articolo in sostanza dice che non sono abrogate tutte le disposizioni legislative che noi non abrogiamo colla legge che stiamo per sancire.

Ma questo è forse necessario di dirlo? Forse che una legge abroga le antecedenti? Forse che non è anzi principio riconosciuto in tutte le legislazioni del mondo, che le leggi stanno in vigore, hanno forza di obbligare finchè non sono specificamente abrogate?

Ma questo articolo non è solamente inutile; potrebbe anche essere nocivo, perchè se in altre leggi non s'inserisse un articolo simile, potrebbesi credere che fossero abrogate le disposizioni legislative antecedenti, quelle almeno che riguardano la materia sulla quale si fa la nuova legge.

Domando scusa alla Camera, se di tanto in tanto invoco l'applicazione dei principii legislativi nella loro purità. Ma credo essere mio dovere, ora che son vec-

chio, procacciare che siano incarnate le dottrine dell'immortale Gian Domenico Romagnosi, che nella mia gioventù io succhiava dal labbro del vecchio venerando, il quale mi onorava di sua amicizia, ed incoraggiò i miei studi giovanili.

Le considerazioni che ho esposte per la soppressione di questo articolo ultimo, sono così evidenti, che mi sembra potrebbervi acconsentire la Giunta.

**RIGHI, relatore.** La Commissione non ha una ragione sufficiente per contraddire ai desiderii dell'onorevole Michellini, tanto più che furono manifestati con tanta gentilezza. Noi accettiamo il suo concetto della soppressione; solo non possiamo dividere il timore di tutti i pericoli cui egli accennava, come conseguenza dell'articolo 7; ma siamo dispostissimi ad accedere a tutto quello che costituisce una questione semplicemente di forma, che è accessorio, purchè si raggiunga l'obbiettivo principale.

Quindi noi accettiamo la soppressione di quest'articolo, inquantochè può essere sottintesa la disposizione che in esso si racchiude.

**PRESIDENTE.** Adunque l'onorevole Michellini propone la soppressione dell'articolo 7.

Se non vi sono opposizioni, si riterrà che questa proposta è approvata.

(È approvata).

La Camera si riserva di procedere in altro giorno alla votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge.

**ALLI-MACCARANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**ALLI-MACCARANI.** Giacchè siamo al termine di questa discussione, io farei una proposta relativa al progetto di legge sulle multe.

Si è discusso per tanti giorni, e con opportuno calore, sopra questo argomento, e la discussione ha richiamata l'attenzione di tutto il paese. L'onorevole ministro è stato diligentissimo a presentare il suo progetto di legge al più presto, e subito fu stampato, attalchè questa mattina abbiamo potuto leggerlo. Ora mi parrebbe opportuno che la Camera volesse corrispondere allo zelo del ministro coll'occuparsene immediatamente, e di riunirsi domani in Comitato privato per gli studi preparatorii. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ma non vi è nessuna urgenza di riunirci domani in Comitato, quando è già stabilito per giovedì.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Prima di procedere alla votazione per scrutinio segreto sui vari progetti, pregerei la Camera di discutere anche un disegno di legge importante, il quale non può dar luogo a nessuna obbiezione; ed è quello che riguarda la vendita a trattativa privata di alcuni stabili demaniali. È quel progetto che permette all'amministrazione di vendere a trattativa privata i beni ecclesiastici, su cui già più volte si è sperimentata l'asta. Vi sono affari per mi-

lioni che stanno in sospenso per mancanza di questa legge. Se la si votasse ora, si potrebbe poscia passare allo squittinio segreto sopra tutti questi progetti in una volta.

**PRESIDENTE.** Va bene, ma osserverei al signor ministro che ieri già si sono fatti rimproveri alla Presidenza, perchè in un'altra seduta si era posposta una interpellanza dell'onorevole Botta ad altri progetti di legge.

*Una voce.* Si faccia ora l'interpellanza.

**PRESIDENTE.** È presente l'onorevole Botta?

(*Non è presente.*)

Quando un'interpellanza è messa all'ordine del giorno e chi deve farla, non si trova presente, è impossibile che il presidente possa regolare i lavori della Camera.

**LA PORTA.** All'ora in cui siamo, mi sembrerebbe più opportuno di por mano alla legge per la costruzione di ponti sopra le strade nazionali.

**PRESIDENTE.** È appunto quello che stavo per fare.

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI PONTI SOPRA STRADE NAZIONALI.

**PRESIDENTE.** Si passerà adunque alla discussione del progetto di legge per spesa per la costruzione di ponti sopra strade nazionali. (*V. Stampato n° 98*)

La discussione generale è aperta.

Il deputato Castelnuovo ha facoltà di parlare.

**CASTELNUOVO.** Dovendosi discutere un progetto di legge che riguarda il completamento di alcune strade nazionali, prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di fare benevola accoglienza ad una domanda di sussidio avanzata dal comune di Vittorio per la strada di Alemagna, per quella parte che attraversa quello stesso comune.

I lavori necessari per questo riattamento di strade sono creduti d'urgenza, e per motivi di sicurezza pubblica, e per ragioni di facilità di comunicazione. (*Conversazioni*)

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Non intendo nulla, sia pei rumori, sia per la bassa voce.

**PRESIDENTE.** Onorevole Castelnuovo, la prego d'alzare un tantino la voce, altrimenti l'onorevole ministro non potrà afferrare le sue parole.

**DI SAN DONATO.** Anche il ministro dovrebbe alzare un po' più la voce quando risponde. (*Si ride*)

**CASTELNUOVO.** È la prima volta che prendo la parola. Se si fanno conversazioni, non potrei continuare.

**PRESIDENTE.** Prego gli onorevoli deputati di far silenzio e di riprendere il loro posto. (*Vari deputati continuano a stare nell'emiciclo*)

Prego poi gli onorevoli Finzi, Righi e Fambri di recarsi al loro posto. (*Ilarità*)

Onorevole Castelnuovo continui.

**CASTELNUOVO.** Prego l'onorevole ministro dei lavori

pubblici d'accogliere benevolmente la domanda d'un sussidio, fatta dal comune di Vittorio, pel riattamento della strada nazionale d'Alemagna, pel tratto che attraversa lo stesso comune.

Siccome era già stata stanziata nel bilancio dei lavori pubblici la somma occorrente a totale carico del Governo, e poi per circostanze che credo inutile qui riferire, fu passata come risparmio e non fu adempiuta la fatta promessa, mi sembra che trattandosi ora d'una delle grandi strade nazionali che riguardano precisamente le provincie venete, sarebbe opportuno che l'onorevole ministro prendesse in considerazione questa mia preghiera, tanto più che nell'anno scorso sono state economizzate dal Governo 6000 lire per la manutenzione di questa medesima strada.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Terrò conto del desiderio espresso dall'onorevole Castelnovo, e credo che si potrà far concorrere lo Stato per l'allargamento della strada nazionale nell'interno di Vittorio per quella quota che è stabilita dalla legge, cioè in un quarto della spesa totale.

**PRESIDENTE.** « Art. 1. Sono autorizzate le straordinarie spese occorrenti nella complessiva somma di lire un milione centocinquantaseimila duecento, per la costruzione dei ponti sopra strade nazionali, indicati nel quadro annesso, le quali spese saranno iscritte in appositi e separati capitoli dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1872 e 1873. »

(È approvato.)

« Art. 2. È accettata l'offerta del Consiglio provinciale di Treviso, fatta colla deliberazione 4 settembre 1871, di concorrere alla spesa della costruzione del ponte metallico sul Piave a Ponte di Piave, nella strada nazionale Callalta, per la somma di lire cinquantamila da pagarsi in due eguali rate annuali, la qual somma verrà iscritta in apposito capitolo del bilancio attivo delle finanze per gli anni 1872 e 1873, col titolo: *Concorso della provincia di Treviso per opere stradali.* »

(È approvato.)

L'onorevole Giani ha proposto un articolo aggiuntivo, che sarebbe il seguente:

« È data facoltà al Governo di autorizzare la costruzione di ponti stabili e di chiatte sui fiumi regi quando mettano in comunicazione delle strade nazionali, sotto quelle norme e discipline che troverà del caso per assicurare l'idoneità delle costruzioni ed il buon servizio di passaggio; autorizzando anche a favore dei costruttori la riscossione dei diritti di pedaggio conforme alle tariffe già esistenti per altre simili concessioni di ponti; e ciò senza onere alcuno per parte delle finanze dello Stato, e senza alcuna partecipazione all'incasso di questi diritti. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Odo dire che non c'è onere per le finanze. Si tratta di costruir ponti, chiatte ed io ne sarei ben lieto. Ma prego di considerare che questa questione dovrebbe essere argomento di legge speciale.

Quindi prego l'onorevole Giani di far la sua proposta sotto la forma di una legge speciale, perchè il progetto che abbiamo dinanzi non fa altro che autorizzare la spesa per alcune opere determinate.

**GIANI.** Siccome il signor ministro dei lavori pubblici e l'onorevole ministro delle finanze, nella loro relazione, hanno accennato non potere aver fondi sufficienti a sopperire ai molti bisogni delle strade nazionali, io credetti conveniente di proporre un'aggiunta a questo proposito senza alcun onere per le finanze. Io farò conoscere che alcune strade della più alta importanza verrebbero con quell'articolo, che io proponevo, a recare vantaggio al commercio per le agevolate comunicazioni; quindi io credeva che a quest'articolo non si potesse opporre una proposta pregiudiziale ed anzi dovesse venire ammesso di consenso anche degli onorevoli ministri.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Prego l'onorevole Giani di credere che non fu punto mio intendimento di fare una proposta pregiudiziale, ma puramente una questione d'ordine.

Siccome questa legge è rivolta ad autorizzare le spese *a, b, c, d*, mi pare che non sia conforme a ciò che suole fare la Camera se si aggiungesse un articolo il quale in realtà conterrebbe per sè solo materia di una legge.

L'onorevole Giani ha modo di introdurre questa sua mozione davanti alla Camera sotto forma di proposta speciale, valendosi della sua iniziativa parlamentare, come egli ha perfettamente il diritto di fare.

**GHINOSI.** Io, leggendo la relazione che l'onorevole ministro Devincenzi ha premessa al suo progetto di legge, era venuto nella persuasione che gli articoli avrebbero provveduto alla condizione, non molto felice, di alcune strade nazionali della provincia di Mantova, avendo veduto nel primo paragrafo della stessa relazione come egli si riferisse appunto alle provincie venete ed a quella di Mantova. Invece il ponte che permise al ministro di intercalare nella sua relazione il nome della mia provincia nativa, deve costruirsi, indovinate dove? Nella provincia di Lucca.

Con quale ragione poi l'onorevole ministro Devincenzi abbia accennato a queste miglione indispensabili a stabilire la continuità dello sviluppo delle strade nazionali delle provincie venete e di Mantova, io davvero non lo so. Se non che, forse senza volerlo, egli ha colto nel segno, proponendo che si costruisse un ponte sopra il torrente Fegana, ponte che fu distrutto nel 1836, affinchè quella grande arteria che dal Mediterraneo mette all'Adriatico e alle Alpi tirolesi non avesse più ad opporre ostacoli o difficoltà ai commerci ed ai transiti; ma, senza malintenzione, il signor ministro non ha pensato o previsto (*Risa a destra*) che, giunti al Po, fiume abbastanza importante, la strada si rompe e non c'è modo di continuarla, se non che sopra d'un così detto passo volante, il quale per alcuni

mesi dell'anno è assolutamente inservibile, per esempio in occasione di piene.

L'onorevole deputato Giani, presentando il suo articolo, a mio giudizio tentava di accordare al Governo le facoltà necessarie a potere continuare questa santa opera di facilitare le comunicazioni e di togliere quelle soluzioni di continuità che esistono oggi nelle vie nazionali, ed io non so vedere come l'onorevole Sella rifiuti in certo modo...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non rifiuto.

**GHINOSI.** Oppure il suo è *une fin de non recevoir*, perchè dire: fate un progetto di legge, val quanto dire: a rivederci il dì del giudizio.

Ora io affermo che non si può votare il secondo articolo di questa legge, il quale comprende la sesta opera stradale che richiede la somma di 120,000 lire, senza che il Governo stesso domandi a noi la facoltà di poter costruire.

**PISSAVINI.** È stato votato l'articolo 2.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Sarebbe una modificazione alla legge dei lavori pubblici.

**GHINOSI...** senza che il Governo domandi di far costruire un ponte a chiatte sul Po nel punto da me indicato. Questo è indispensabile per mantenere la viabilità, e per non lasciare senza un sicuro modo di transito il passo più difficile e più importante, quale è il Po, e precisamente a metà della strada, e dove nel 1866 la stessa amministrazione militare dovette sobbarcarsi a grandi spese e lavori per costruirvi un ponte di chiatte, reclamato dalla necessità del servizio di campagna. E questo dico all'appoggio di una proposta che ha la sua ragione pratica, ed è questa: i due comuni di Revere e di Ostiglia da 6 anni fanno istanza al Governo (e senza domandare un soldo) di poter costruire un ponte a chiatte in sostituzione dell'attuale passo volante.

Il ministro dei lavori pubblici ha esaminato ed approvato il progetto, il Consiglio superiore dei lavori pubblici alla sua volta ha dichiarato che la costruzione di detto ponte era indispensabile, il ministro della guerra è concorso nello stesso parere; ma tutta questa concordanza di intenzioni, di desiderii e di volontà si ruppe contro il *veto* del signor ministro delle finanze, il quale disse: io vi acconsento volentieri e vi concedo la facoltà di costruire il ponte di chiatte, ma, badate, mi pagherete l'affitto del così detto *porto*; io, in oggi, percepisco otto o dieci mila lire all'anno e non voglio perdere un soldo; fate il ponte, pagate a me le otto o dieci mila lire, e che Dio vi benedica.

Questi comuni si sobbarcheranno dunque alla spesa di 160,000 lire per costruire il ponte, all'altro gravissimo onere di mantenerlo e solvere le relative imposte; c'è di più: il Governo richiede rovinosi servizi gratuiti per passaggio di materiali e di truppe, e qualora, per ragioni militari, gli occorra di abbruciarlo, vuole che i comuni non avanzino alcuna pretesa e non parlino

nemmeno di rifusione di danni; e dopo tante pretese, non par vero! si ha ancora il coraggio di domandare a quei comuni parecchie migliaia di lire all'anno a titolo di canone? E poi nell'esordio di questa legge si mostra tanta tenerezza per lo sviluppo della viabilità, per la facilitazione dei commerci e via dicendo?

Io quindi, se il signor ministro crede di non voler accettare l'articolo di legge che è proposto dall'onorevole Giani, ne sostituisco un terzo mio, copiato testualmente da un'altra legge già votata dal Parlamento, colla quale veniva autorizzato il comune di Casalmaggiore a costruire un ponte di chiatte sul Po; e questa legge era già stata preceduta da un'altra che accordava ad una società la facoltà di costruire un uguale ponte a Cremona, e seguita da una terza di carattere più grave, quella cioè che dava facoltà al Governo di costruire a tutte sue spese un ponte a Viadana; ed il Governo, dopo averlo costruito, trovatone passivo l'esercizio, lo regalò al comune.

Io non domando che lo Stato spenda un centesimo, ma solo che permetta ai comuni di Revere ed Ostiglia di sostituire all'attuale passo volante un ponte a chiatte secondo le norme prescritte dal Ministero dei lavori pubblici, e tutto a spese loro, salvo il concedere a beneficio dei comuni costruttori la riscossione del pedaggio sopra tariffa approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Ecco l'articolo che proporrei quando l'onorevole ministro delle finanze s'impuntasse a non voler accogliere il terzo articolo di massima presentato dall'onorevole Giani:

« I comuni di Ostiglia e Revere sono autorizzati a costruire, nella località da determinarsi d'accordo col Governo, un ponte di chiatte sul fiume Po dirimpetto al proprio abitato ed a riscuotere per anni 60, dal giorno in cui il ponte andasse in esercizio, un diritto di pedaggio in base alla tariffa da approvarsi con decreto reale. »

Questo articolo è stato copiato testualmente dalle due leggi di concessione che accennai pur ora.

La mia proposta, in breve, è questa: o il Governo accetta le facoltà accordatagli dal terzo articolo proposto dall'onorevole Giani o no: nel primo caso siamo d'accordo; nel secondo, siccome nel progetto di legge che stiamo esaminando si tratta di provvedimenti speciali, così non vedrei ragione per non mantenere l'articolo da me proposto, tanto più che con esso non si aggiunge un obolo alla cifra che ci viene domandata.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Giani mantiene la sua proposta o la ritira?

**GIANI.** La mantengo.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** La questione che si propone dall'onorevole Giani è grave, perchè tende, non solo a modificare i principii della legge sulle opere pubbliche, ma a dare al Governo una facoltà che non ha.

La questione dei pedaggi può avere un grandissimo



interesse. Forse può essere che in taluni casi convenga di applicare un pedaggio ai ponti; ma è questo un argomento che vuol essere esaminato sotto diversi aspetti. Per altro non è opportuno nè utile, specialmente in fatto di legge organiche, lo improvvisare delle disposizioni e delle modificazioni. Io studierò seriamente la questione, e presenterò, ove occorra in casi speciali, i necessari progetti di legge al Parlamento. Frattanto prego l'onorevole Giani e l'onorevole Ghinosi a non insistere maggiormente, perchè io prenderò ad esaminare quanto essi ebbero ad esporre alla Camera; e se dai casi speciali dedurrò la convenienza di formulare principii generali, su cui possa stabilirsi una legge per questa materia, io non mancherò di provocare le deliberazioni del Parlamento.

**GIANI.** Dopo la dichiarazione fatta dal signor ministro di presentare un progetto di legge speciale, io non insisto nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ghinosi, ritira o mantiene la sua proposta?

**GHINOSI.** Replicherò qualche parola all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Mi ha sentito?

**GHINOSI.** Egli ha detto che è una materia grave.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Ho detto che, ove il caso lo richieda, presenterò un progetto di legge speciale, dopo avere maturamente considerata la questione.

**PRESIDENTE.** Si è riservato di esaminare la questione, e, occorrendo, presentare un progetto di legge.

**GHINOSI.** Non ho difficoltà ad accettare questa dichiarazione; però, per mettere l'onorevole ministro Devincenzi in condizione di trovare quella energia (*Ilarità a destra*) e quella risoluzione che lo determinino a presentare sollecitamente la legge promessa, io lo informerò di un fatto che forse egli ignora (benchè compiutosi nella cerchia della sua competenza); si tratta di tariffe e di disposizioni esplicite, nette, precise della legge sui lavori pubblici, disposizioni tenute in non cale dall'amministrazione delle finanze.

In novembre quel passo volante a cui io vorrei che si sostituisse un ponte di chiatte a spese dei comuni di Ostiglia e Revere, doveva essere messo all'appalto. Vigeva prima un'antica tariffa austriaca, dove i cittadini erano distinti in due categorie, forestieri e terrazzani. I forestieri pagavano il doppio, i terrazzani la metà; ultimamente, per rispetto alla legge, l'appalto fu aperto colla tariffa unificata, e nessuno si presentò. Dopo il terzo esperimento, quegli che si presentò fece tale offerta, che spaventò l'intendente di finanza di Mantova. Che cosa si fece, malgrado l'articolo 45 o 46, non so bene, della legge sui lavori pubblici? Si ritornò all'antica tariffa. Così nella mia provincia c'è oggi questo bel spettacolo che un Tizio nato, poniamo, a Melara, in quel di Rovigo, e un Caio nato ai Correggiati, ad un miglio di distanza, se passano colla loro

carretta, il primo, considerato come forestiero, paga una lira e due centesimi; il secondo, considerato terrazzano o terriere, paga soltanto cinquantun centesimi. Io domando se questo sia un saggio di quella giustizia che, secondo l'onorevole Sella, deve reputarsi il più saldo fondamento dei regni.

**PRESIDENTE.** Dunque, anche questo articolo è ritirato.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io pregherei la Camera a discutere ancora in questa tornata il progetto di legge per la vendita a trattative private di alcuni stabili demaniali. E poichè vedo che è presente l'onorevole Botta, il quale si è lagnato delle variazioni arretrate all'ordine del giorno...

**BOTTA.** Sì.

**MINISTRO PER LE FINANZE...** lo prego a credere che io faccio questa preghiera alla Camera, non per posporre la sua interpellanza, ma soltanto perchè si tratta di una legge urgente, la quale non può dar luogo a discussione e per non moltiplicare gli squittini segreti.

Io spero che l'onorevole Botta e la Camera annuiranno a questa mia domanda. (*Il deputato Botta fa segni di assenso*)

*Molte voci.* Sì! sì!

#### VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA VENDITA A TRATTATIVE PRIVATE DI ALCUNI STABILI DEMANIALI.

**PRESIDENTE.** Adunque si procederà ora alla discussione del progetto di legge per la vendita a trattative private di alcuni stabili demaniali.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

L'onorevole ministro accetta il progetto della Commissione?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Lo accetto.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo 1:

« L'articolo 4, n° 6, della legge 22 aprile 1869 n° 5026, è applicabile ai contratti per la vendita dei beni già ecclesiastici pei quali avvenne diserzione d'asta fino al 31 dicembre 1871. »

(È approvato.)

« Art. 2. La vendita a privata trattativa dei singoli lotti avrà luogo, previo parere unanime della Commissione provinciale di sorveglianza. Ove si tratti di un lotto il cui prezzo nell'ultimo incanto superò le lire 8000 e quando la Commissione provinciale non sia stata unanime nel parere della vendita di un lotto a trattativa privata, non potrà procedersi all'alienazione senza deliberazione preventiva della Commissione generale di sindacato, la quale si pronunzierà dietro motivata proposta della Commissione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 3. È derogato alle disposizioni contrarie alla

presente della legge 15 agosto 1867, n° 3848, la quale resta ferma in tutte le altre parti. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Proporrei una lieve variazione a questo articolo.

Sarebbe così espresso:

« È derogato alle disposizioni della legge 15 agosto 1867, n° 3848, in quanto sieno contrarie alla presente legge. »

**PRESIDENTE.** Metto ai voti questo articolo così emendato.

(La Camera approva.)

Domani in principio di seduta si passerà alla votazione per scrutinio segreto dei diversi progetti di legge già votati per alzata e seduta.

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge: Soppressione della facoltà di teologia nelle Università dello Stato; Modificazione della dotazione im-

mobiliare della Corona; Proroga per le volture catastali; Costruzione di ponti sopra strade nazionali; Vendita a trattative private di stabili demaniali;

2° Interpellanza del deputato Botta al ministro dell'interno sulla esecuzione del decreto 20 giugno 1871, relativo all'ordinamento degli impiegati delle amministrazioni centrale e provinciale;

3° Interpellanza del deputato Brescia-Morra al ministro dei lavori pubblici sulla costruzione del tratto ferroviario da Laura ad Avellino per Solofra;

4° Svolgimento della proposta di legge del deputato Bertani per equiparare, nei diritti alla pensione, i feriti e le famiglie dei morti per la liberazione di Roma, ai militari dell'esercito;

5° Svolgimento della proposta del deputato Bertani per un'inchiesta sopra le condizioni della classe agricola in Italia.

Discussione dei progetti di legge:

6° Disposizioni dirette a migliorare le condizioni degli insegnanti delle scuole secondarie e normali;

7° Disposizioni relative alla pesca.